



Determinazione n° 104/2019

**Il Direttore
Emilio Grassi**

**Oggetto: Prosecuzione del servizio di trasporto pubblico locale
Sottorete Est, Sottorete Ovest e Sottorete Sud
Periodo gennaio 2020 - dicembre 2021**

Richiamati:

- la Legge Regionale della Lombardia n. 6 del 4.04.2012, recante *“Disciplina dei trasporti”* (pubblicata sul BURL n. 14 suppl. del 6.4.2012);
- il decreto dell’Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 571 del 30/01/2014, con il quale, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 7 della predetta legge regionale n. 6/2012, è stata costituita l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Bergamo;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia nella seduta del 05.01.2016 con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore dell’Agenzia del TPL di Bergamo;
- il verbale dell’Assemblea dei Soci dell’Agenzia del 26.11.2019 che ha approvato il *“Bilancio Pluriennale 2020-2022”*;

Premesso che:

- il settore del TPL è disciplinato a livello di legislazione interna dal D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, il quale ha disposto il *“conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale”*;
- in base all’art. 1 del D. Lgs. n. 422/1997 sono *“servizi pubblici di trasporto regionale e locale”* i servizi di trasporto di persone che non rientrano tra quelli di interesse nazionale tassativamente individuati dal successivo art. 3 del D. Lgs. n. 422/1997, comprendenti l’insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell’ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infra regionale;
- la riforma introdotta dal D. Lgs. n. 422/1997 prevede l’adozione da parte degli enti locali di una serie di atti programmatici, strumentali e operativi ai fini della riorganizzazione del settore, quali ad esempio l’approvazione dei programmi triennali per la regolamentazione dei servizi di TPL;
- nella fattispecie l’art. 16 del D. Lgs. n.422/1997 individua i *“servizi minimi”* come quelli *“qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio delle regioni”*;

- coerentemente con la definizione dei “servizi minimi”, il D.Lgs. n.422/1997 prevede (art.17) che le Regioni, le Province e i Comuni, allo scopo di assicurare la mobilità degli utenti, definiscano obblighi di servizio pubblico, cui siano commisurate le corrispondenti compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di servizi complementari alla mobilità;
- sempre ai sensi del ridetto D. Lgs. n. 422/1997, i contratti di servizio (art. 19), che regolano i rapporti tra Ente locale e gestore dei servizi, assicurano *“la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari”*, stabilendo, tra l’altro, le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio, gli standard qualitativi minimi del servizio, la struttura tariffaria adottata e l’importo dovuto dall’ente pubblico all’azienda di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto;
- In tale contesto normativo ed in conformità con gli obiettivi di decentramento perseguiti dal legislatore nazionale con il D. Lgs. n. 422/1997, la Regione Lombardia ha adottato la L.R. 4 aprile 2012 n° 6, recante *“Disciplina del settore dei trasporti”*;
- La Legge regionale che si è appena richiamata, all’art. 17, stabilisce, in attuazione e in linea con l’art. 16 del D. Lgs. n. 422/2016 di cui sopra che *“La Giunta regionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio annuale e pluriennale e d’intesa con l’ente di cui all’articolo 40, definisce l’ammontare complessivo delle risorse a carico del bilancio regionale per il finanziamento dei servizi di cui al comma 1, lettera c.”* (comma 3) e che, d’altra parte, *“In ciascuno dei bacini di cui all’articolo 7, le agenzie per il trasporto pubblico locale, d’intesa con gli enti locali, definiscono, anche attraverso forme integrative di finanziamento, le risorse finanziarie, aggiuntive rispetto a quelle di cui al comma 2, poste a carico degli enti locali medesimi, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio annuale e pluriennale, per il finanziamento dell’offerta complessiva dei servizi di trasporto pubblico locale organizzati dall’agenzia”* (comma 6);
- a livello comunitario la materia è disciplinata dal Regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri, direttamente applicabile nel nostro Paese, la cui disciplina integra quella di cui al già richiamato D. Lgs. n. 422/1997;
- in base all’art. 1 (*“Finalità e ambito di applicazione”*) il Regolamento ha lo scopo di definire con quali modalità le autorità nazionali competenti possono intervenire, nel rispetto del diritto comunitario, nel settore dei trasporti pubblici di passeggeri per garantire l’effettuazione di servizi di interesse generale che siano, tra l’altro, più numerosi, più sicuri, di migliore qualità o offerti a prezzi inferiori a quelli che il semplice gioco delle forze del mercato consentirebbe di fornire;
- a tal fine, il regolamento stabilisce le condizioni alle quali le autorità competenti, allorché impongano o stipolino obblighi di servizio pubblico, compensano gli operatori di servizio pubblico per i costi sostenuti e/o conferiscono loro diritti di esclusiva in cambio dell’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico;
- Coerentemente con quanto stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale che si è in precedenza citata, l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Bergamo ha definito all’art. 5 del Contratto di Servizio attualmente in essere il corrispettivo, le modalità di pagamento dello stesso e le compensazioni economiche conseguenti ad obblighi imposti al Gestore;



- l'art. 61 della Legge n. 99/2009 ha stabilito che le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all'art. 5, parr. 2, 4, 5 e 6, e di cui all'art. 8, par. 2, del Regolamento CE n. 1370/2007;
- In riferimento all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale nel bacino suindicato, l'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Bergamo ha provveduto a pubblicare l'avviso di preinformazione n. 2016/S 170-306161 sulla GU/S S170 in data 3 settembre 2016 ai sensi dell'art. 7 del Regolamento CE n. 1370/2007, nonché i successivi, necessari aggiornamenti;
- Il trasporto pubblico locale si qualifica come servizio pubblico a rilevanza economica con carattere di "essenzialità" e, pertanto, esso non ammette soluzione di continuità;
- L'art. 5, par. 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 consente espressamente alle competenti Autorità di "*adottare provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di una tale situazione*", potendo peraltro detti provvedimenti assumere "*la forma di un'aggiudicazione diretta o di un accordo formale per prorogare un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici*" per una durata massima di "*due anni*";
- Con **Deliberazione del 26.11.2019 l'organo assembleare dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Bergamo** ha approvato gli indirizzi relativi alla prosecuzione del servizio in vista della scadenza del 31 dicembre 2019 sotto riportati:
 - prosecuzione sino al 31.12.2021, e comunque non oltre l'affidamento dei servizi di TPL da assegnarsi a seguito di procedura di gara ex art. 22 LR 6/2012, con possibilità di cessazione anticipata dell'efficacia degli atti di imposizione e comunque con possibilità da parte dell'Agenzia di recedere in via anticipata dagli impegni - ai sensi e per effetto dell'Art. 21sexies della L. 241/1990 – indicando un programma di subentro del nuovo Gestore del Servizio;
 - Impegno, da parte dei Gestori, ad effettuare gli investimenti per l'acquisto di autobus e/o relative tecnologie mediante la partecipazione ai programmi ministeriali o regionali di cofinanziamento che verranno emessi o comunque i cui termini di partecipazione verranno a scadere nel periodo di validità dell'atto, assicurando la gestione delle procedure sino all'avvicendamento con il Gestore entrante, con conseguenti penalità nel caso in cui le azioni dell'attuale Gestore facessero perdere all'Agenzia parte dei finanziamenti destinati al Bacino di Bergamo;
 - Revisione degli obiettivi di età media del parco autobus oggi presenti nei *Contratti di Servizio* in considerazione dell'impossibilità da parte dei Gestori di operare, nel periodo transitorio verso i nuovi affidamenti, i necessari investimenti propri, con la non applicazione, da parte dell'Agenzia, delle penali contrattuali previste per il mancato rispetto degli obiettivi di qualità del parco mezzi originariamente concordati con i Gestori;
 - L'impegno da parte dei Gestori ad attivare progressivamente i sistemi tecnologici acquisiti all'interno dei bandi di cui alla DGR X/5144/2016 ("*Bando Tecnologie*") e delle DGR X/1934/2014 e DGR 4140/2015 e provvedimenti conseguenti ("*Sistemi di Bigliettazione Elettronica interoperabili*"), attivando conseguentemente l'accesso da parte dell'Agenzia ai dati di esercizio e di bigliettazione, sia ai fini del monitoraggio del servizio che ai fini delle consuntivazioni;



- Parziale revisione - con rafforzamento - delle penali legate all'effettuazione del servizio, per favorire una rapida introduzione delle tecnologie, sia al fine di monitoraggio che ai fini dell'informazione ai passeggeri (piano di sviluppo dell'informazione in tempo reale);
- L'impegno da parte dei Gestori a concordare le modalità di attivazione del *Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità (STIBM)*, qualora l'Agenzia ritenga necessario e utile per il Bacino l'avvio dello STIBM nelle more delle attività procedurali finalizzate al nuovo affidamento;
- Al fine di salvaguardare l'equilibrio economico/finanziario del rapporto con gli attuali gestori del servizio, destinato a proseguire per effetto degli emanandi atti di imposizione, l'*Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Bergamo* prevede di adeguare il corrispettivo legandolo al tasso d'inflazione in misura non superiore a quanto indicato nei *Contratti di Servizio* oggi in vigore. Infatti l'art. 20, comma 1 del D. Lgs. n. 422/1997 espressamente prevede che *"Ogni Regione, in relazione ai servizi minimi definiti ai sensi dell'articolo 16, ai piani regionali di trasporto e al tasso programmato di inflazione, costituisce annualmente un fondo destinato ai trasporti, alimentato sia dalle risorse proprie sia da quelle trasferite ai sensi del presente decreto"*.

Considerato che:

- la **Provincia di Bergamo**, con Determinazione Dirigenziale n. 2997 del 30/12/2014 aveva già a suo tempo approvato la proroga dei contratti di servizio dall'01/01/2015 al 31/12/2015, giusto addendum integrazione dei Contratti di servizio TPL sottoscritti il 29/11/2004 per ciascuna Sottorete, allegati quale parte integrante al predetto provvedimento dirigenziale;
- tali atti sono stati stipulati in forma pubblica, rispettivamente, al Rep. 773 del 30/12/2014 per quanto concerne il servizio di trasporto pubblico locale extraurbano della Sottorete Ovest (già Rep. 1620 del 29/11/2004), al Rep. 774 del 30/12/2014 per quanto concerne il servizio di trasporto pubblico locale extraurbano della Sottorete Est (già Rep. 1622 del 29/11/2004) e al Rep. 775 del 30/12/2014 per quanto concerne il servizio di trasporto pubblico locale extraurbano della Sottorete Sud (già Rep. 1621 del 29/11/2004);
- la predetta determinazione dirigenziale e atti di addendum hanno prorogato i Contratti di servizio sino al 31/12/2015, prevedendo ulteriori proroghe fino al termine del 30/06/2018;
- nel 2016 la Provincia di Bergamo, ha provveduto a prorogare il servizio per la Sottorete Est, la Sottorete Ovest, la Sottorete Sud sino al 30/06/2016 con due differenti Determinazioni Dirigenziali;
 - per il periodo gennaio - febbraio 2016 con Det. Dir. n. 3035 del 30 /12/2015;
 - per il periodo marzo - giugno 2016 con Det. Dir. n. 341 del 8/03/2016.
- con **Decreto del Presidente della Provincia n. 153 del 22/06/2016 sono stati trasferiti i Contratti in essere** relativi al Trasporto Pubblico Locale dell'ambito extraurbano nelle Sottoreti Est, Ovest e Sud della Provincia di Bergamo e della Convenzione per l'esercizio della Tramvia delle Valli all'*Agenzia del Trasporto Pubblico del Bacino di Bergamo* a far data dall'1/07/2016;



- l'**Agenzia** ha provveduto alle seguenti ulteriori proroghe dei Contratti di Trasporto Pubblico Locale delle Sottoreti Est, Ovest e Sud, oltre a quella, da ultimo approvata, di cui alla già richiamata Determinazione n. 126/2018 del 21.12.2018:
 - Determinazione n. 30/2016 del 28.06.2016 – per il periodo luglio – novembre 2016;
 - Determinazione n. 65/2016 del 29.11.2016 – per il periodo dicembre 2016 – dicembre 2017;
 - Determinazione n. 79/2017 del 21.12.2017 – per il periodo gennaio – dicembre 2018;
 - Determinazione n. 122/2018 e successiva n. 47/2019 – per il periodo gennaio – dicembre 2019;

Considerato inoltre che:

- il servizio di TPL locale assorbe interamente il pendolarismo (dei lavoratori e scolastico) e la sua cessazione comporterebbe l'interruzione del servizio di trasporto;
- il Trasporto Pubblico Locale è servizio pubblico di cui la cittadinanza non può essere privata e che pertanto è necessario non interrompere l'effettuazione dello stesso in quanto Servizio Pubblico essenziale, anche in relazione alle necessità connesse all'anno scolastico in corso e rispetto al quale sono stati venduti gli abbonamenti;
- il trasporto pubblico locale è, secondo normativa europea un servizio pubblico a rilevanza economica con carattere di "essenzialità";
- quale servizio pubblico "essenziale", non ammette soluzione di continuità e consente all'Autorità competente la proroga consensuale dei contratti di trasporto in essere;
- la riorganizzazione dei servizi, con lo scopo anche di razionalizzare la spesa e di raggiungere gli obiettivi di efficienza ed economicità previsti dalla legge, potranno essere raggiunti con le attività di pianificazione e programmazione poste in capo all'Agenzia;

Dato atto che:

- il **Decreto n°809** del 09/05/2016 della Regione Lombardia/Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità ha assegnato all'*Agenzia del Trasporto Pubblico del Bacino di Bergamo* le risorse per i servizi di trasporto pubblico locale per il 2016 così ripartite :

Servizio TPL destinatario delle contribuzioni	contribuzioni periodo gennaio – dicembre 2016
Comune di Bergamo	12.576.845,25 €
Provincia di Bergamo – lotto EST	11.385.480,89 €
Provincia di Bergamo – lotto OVEST	7.043.415,74 €
Provincia di Bergamo – lotto SUD	6.407.985,12 €
TEB	1.950.064,59 €
TOTALE	39.363.791,59 €

- con **Deliberazione X/4868** della Giunta della Regione Lombardia del 29/02/2016 sono state assegnate risorse aggiuntive alle Agenzie nel triennio 2016-2018, per un importo annuo che, per l'Agenzia del TPL del Bacino di Bergamo, è pari a € 2.954.378,26 per il TPL interurbano, e di ulteriori 300.000,00 € per la Tramvia delle Valli, risorse che si aggiungono a quanto definito nel Decreto 809/2016;
- con **DGR X/7466** del 28.12.2017 la Regione Lombardia ha dato attuazione a partire dal 2020 alla nuova metodologia di ripartizione delle risorse (Art. 17 comma 2 della LR 6/2012).



- La Regione Lombardia, con **DGR 1507/2019** del 08.04.2019 ed atti Dirigenziali successivi, ha assegnato all'Agenzia del Trasporto Pubblico del Bacino di Bergamo risorse pari a € 42.618.169,85 per i servizi di trasporto pubblico locale per il 2019, così composti:

		Risorse assegnate
RISORSE STRUTTURALI (DGR 7824/2018 e precedenti)		39 663 791.59 €
di cui:		
<i>Quota a valere su FNT</i>	26 999 937.54 €	
<i>Quota a valere su risorse regionali</i>	12 663 854.05 €	
Quote DGR 4868/2016 integrate come da DGR 5773/2016		2 954 378.26 €
Totale DGR 1507/2019		42.618.169,85 €

- con **DGR X/7466** del 28.12.2017 la Regione Lombardia attribuisce al Bacino di Bergamo la seguente ripartizione delle risorse:

	Anno 2020	Anno 2021
Ammontare complessivo delle risorse come da DGR X/7644	624 305 137.48 €	624 305 137.48 €
quota delle risorse al Bacino di Bergamo	7.7467%	7.8011%
Quota risorse Bacino di Bergamo	48 363 046.09 €	48 702 668.08 €

- Gli importi ripartiti con DGR X/7644 includono: le risorse per il TPL, le funzioni amministrative dell'Agenzia, le risorse destinate alla parziale copertura degli oneri dei C.C.N.L. autoferrotranvieri.

Valutato che:

- per l'anno 2020 e 2021 la copertura economica dei servizi TPL da parte della Regione Lombardia si compone delle seguenti parti:

	Anno 2020	Anno 2021
Totale Bacino di Bergamo	48 363 046.09 €	48 702 668.08 €
Quota trattenuta dall'Agenzia per le Funzioni amministrative	350 000.00 €	350 000.00 €
Contribuzioni ex CCNL	5 161 622.98 €	5 161 622.98 €
<i>di cui per Area urbana</i>	2 181 563.00 €	2 181 563.00 €
<i>di cui per Tramvia</i>	213 404.90 €	213 404.90 €
<i>di cui per Aziende Interurbane</i>	2 766 655.08 €	2 766 655.08 €
Quota disponibile per servizi TPL	42 851 423.11 €	43 191 045.10 €

- si ritiene opportuno scomporre la quota disponibile per il servizio di TPL, attribuendo le risorse incrementalmente alle sottoreti interurbane, per consentire un parziale recupero del trend storico caratterizzato da:

- una contrazione nel periodo 2015-2019 del 1.83% nell'ambito interurbano ed una sostanziale stabilità delle risorse nell'ambito urbano;
- una contrazione, nello stesso periodo, dell'offerta pari al 2% circa nel settore interurbano ed una offerta stabile nell'Area Urbana;
- una importante crescita della domanda in tutti i settori.

La ripartizione così definita permette di mantenere invariata, rispetto al 2019, l'offerta di trasporto nell'Area Urbana.

- Nell'ambito del servizio interurbano, la ripartizione delle risorse fra le sottoreti considera la suddivisione delle risorse contributive definite nel decreto n.809/2016 e gli scorpori determinati per la Tramvia delle valli così determinati:



Fonte contribuzione		Importi annuali
Risorse strutturali di cui alla DGR X/7824/2018 e precedenti	Trasferimento a favore della Tramvia delle Valli a seguito della razionalizzazione servizio autolinee sulla Sottorete Est (97% dell'importo iniziale di 628,905,00 €)	610 037.85 €
Quote DGR 4868/2016 integrate come da DGR 5773/2016	Trasferimento straordinario a favore della Tramvia delle Valli per il recupero del taglio del 3% del 2015	60 311.28 €
	Trasferimento straordinario a favore della Tramvia delle Valli per il recupero della riduzione del 3% sulla Sottorete EST	60 311.28 €
Totale scorporo risorse dal TPL Interurbano su gomma a favore della Tramvia delle Valli		689 216.28 €

Ne risulta la seguente ripartizione delle risorse regionali fra le sottoreti:

Settore di trasporto	ripartizione risorse TPL 2020	ripartizione risorse TPL 2021
Area Urbana	12 290 695.25 €	12 290 695.25 €
Sottorete EST	12 107 343.29 €	12 257 768.58 €
Sottorete Ovest	7 944 554.71 €	8 043 260.25 €
Sottorete Sud	7 283 399.00 €	7 373 890.15 €
Tramvia delle valli	3 225 430.87 €	3 225 430.87 €
	42 851 423.11 €	43 191 045.10 €

- per gli anni 2020 e 2021 la copertura economica dei servizi TPL prevista da parte della Provincia di Bergamo è al momento nulla, senza impegni formali;
- nel 2019 la DGR XI/2114 del 09.09.2019 ha erogato un contributo straordinario a favore delle "aree svantaggiate" pari a 726.926,78 €,
- nella Legge di Bilancio 2020-22 della Regione Lombardia è stata rinnovata l'erogazione del contributo a favore delle "aree svantaggiate" pari a 726.926,78 €, per ciascuno degli anni 2020-2021-2022 che pertanto si aggiunge alle risorse strutturali di cui alla DGR X/7644;
- il contributo regionale straordinario erogato con DGR XI/2114, unitamente al contributo straordinario erogato dalla Provincia di Bergamo nel dicembre 2019 (150 mila €), hanno consentito azioni di riprogrammazione del servizio successivo agli atti di proroga emanati per il 2019, portando ad un incremento di percorrenza stimata - al netto della franchigia contrattuale dell'1% - rispetto al contrattualizzato di circa 275 mila km per l'anno 2019;
- le maggiori percorrenze autorizzate nel 2019 rispetto a quanto contrattualizzato nello stesso periodo hanno richiesto un impegno aggiuntivo stimabile, in attesa della formalizzazione dei consuntivi, pari a circa 530.000,00 €, da liquidarsi a consuntivo, secondo quanto regolato nei rispettivi Contratti di Servizio.
- Il Contratto di Servizio ad oggi in essere espressamente stabilisce, all'art. 5 comma 7, che "nei limiti dell'adeguamento delle risorse per i servizi minimi conferite dalla Regione Lombardia all'Ente affidante, il corrispettivo è revisionato con cadenza annuale, a partire dal corrispettivo per il quarto anno, nel limite massimo del 75% del tasso programmato di inflazione dell'anno precedente. Laddove lo scostamento tra tasso di inflazione programmato ed effettivo, da intendersi quest'ultimo come <indice ISTAT dei prezzi al consumo senza tabacchi per famiglie di operai ed impiegati> sia pari o superiore all'1%, la revisione sarà pari al 75% della media aritmetica tra i due tassi".
- D'altronde, l'art. 20, comma 1 del già più volte richiamato D. Lgs. n. 422/1997 espressamente prevede che "Ogni regione, in relazione ai servizi minimi definiti ai sensi



dell'articolo 16, ai piani regionali di trasporto e al tasso programmato di inflazione, costituisce annualmente un fondo destinato ai trasporti, alimentato sia dalle risorse proprie sia da quelle trasferite ai sensi del presente decreto”.

- In ottemperanza alle suddette disposizioni, l'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Bergamo ritiene di adeguare con l'applicazione dell'indice inflattivo il corrispettivo unitario per il 2020 e di prevedere analogo adeguamento per le annualità successive.

Rilevato che:

- è **necessario**, anche al fine di evitare l'interruzione del servizio e non creare danni all'Agenzia, **procedere agli atti necessari alla prosecuzione del servizio** di trasporto pubblico interurbano del Bacino di Bergamo, secondo gli indirizzi deliberati dall'Assemblea dei Soci del 26.11.2019;
- che la durata della prosecuzione del servizio nelle more della piena attuazione della riforma del TPL in Regione Lombardia ai sensi della citata l.r. 6/2012, è da prevedersi in funzione della necessità di dare continuità al servizio così come definito e rideterminato dalla stessa L.R. n° 6/2012 e s.m.i.;
- **la continuità del servizio** deve essere garantita sino al programmato espletamento della gara per il rinnovo dei Contratti di Servizio, come da programma di cui al comma 4 dell'Art. 60 LR n° 6/2012;
- che **per l'anno 2020**, gli impegni contrattuali sono calcolabili sulla base :

- delle contribuzioni attese per un totale di 28.029.210,77 € così calcolate:

Quota dei Contributi di cui alla DGR X/7644 assegnata alle Sottoreti	27 335 296.99 €
contributo a favore delle "aree svantaggiate"	726 926.78 €
Quota da riservare a copertura dell'IVA sulle premialità rimborsate	-23 013.00 €
Quota da riservare per servizi straordinari sostitutivi al TPL	-10 000.00 €
Contribuzioni attese per l'erogazione dei servizi di TPL interurbane	28 029 210.77 €

- l'ammontare chilometrico unitario dovuto è calcolato comprendendo l'adeguamento al tasso programmato d'inflazione nella misura già a suo tempo indicata nei rispettivi *Contratti di Servizio*, vale a dire lo 0,75% del valore medio fra il tasso annuo programmato (1,20%) ed il tasso effettivo (0,10% periodo ott.18-set.19) cui corrisponde un adeguamento del 0,4875%;

- l'ammontare chilometrico unitario dovuto è così calcolato:

Calcolo della compensazione economica unitaria 2020	Sottorete Est	Sottorete Ovest	Sottorete Sud
Compensazione economica unitaria unitario 2019 (IVA inclusa)	2.0241 €	1.9110 €	1.7659 €
adeguamento inflattivo	0.4875%	0.4875%	0.4875%
Compensazione economica unitaria 2020 (€/vett-km) IVA inclusa	2.0340 €	1.9203 €	1.7745 €



Ritenuto:

- **di proseguire il servizio dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021** nelle Sottoreti Interurbane, nelle more del completamento della definizione delle risorse regionali e delle connesse procedure di razionalizzazione del servizio, considerando che:
 - la proroga, sebbene disposta sino al 31.12.2021, è condizionata dalle attività negoziali per l'affidamento dei servizi di TPL da assegnarsi a seguito di procedura di gara ex art. 22 LR 6/2012, come da avviso di preinformazione n°2016/S 170-306161 pubblicato sulla GU/S S170 in data 03/09/2016 e successivi aggiornamenti;
 - qualora le procedure di affidamento portino all'aggiudicazione del servizio entro il 2021, l'Agenzia dovrà recedere in via anticipata dagli impegni con *i Consorzi* - ai sensi e per effetto dell'Art. 21sexies della L. 241/1990 – indicando un programma di subentro del nuovo Gestore del Servizio;
- **di definire i seguenti impegni per l'anno 2020** per i servizi nelle sottoreti interurbane sulla base delle contribuzioni disponibili per il servizio TPL per il 2020, per una percorrenza complessiva di 14.194.000 vett-km ed una compensazione economica complessiva di 27.334.690,80 €, così individuata nelle tre Sottoreti:

Percorrenze e impegni economici 2020	Sottorete Est	Sottorete Ovest	Sottorete Sud	Totale
Percorrenze per il 2020 (vett-km/anno)	6 140 000	4 175 000	4 240 000	14 555 000
Ammontare unitario dovuto IVA 10% inclusa (€/vett-km)	2.0340 €	1.9203 €	1.7745 €	1.9258 €
Compensazione economica complessiva anno 2020 (IVA 10% inclusa)	12 488 760.00 €	8 017 252.50 €	7 523 880.00 €	28 029 892.50 €

- **di definire l'impegno per l'anno 2021** prudenzialmente pari a quanto determinato per l'anno 2020, fermo restando la necessità di effettuare periodiche valutazioni delle risorse effettivamente disponibili e procedere di conseguenza alle modifiche degli impegni;
- **di riservarsi** di procedere nel corso del biennio, al fine di equilibrare l'impegno per i Contratti di Servizio con le contribuzioni effettivamente assegnate dagli Enti:
 - ad adeguamenti tariffari in base alle misure regolatorie delle tariffe disposte e autorizzate da Regione Lombardia ai sensi dell'arti 67 comma 13septies della legge regionale 6/2012;
 - ad eventuali razionalizzazioni delle percorrenze e dei Programmi di Esercizio in essere derivanti da riduzione delle contribuzioni, coerenti con i vincoli del servizio in atto e che non comportino rischi di pretese risarcitorie nei confronti dell'Agenzia da parte delle aziende e/o degli utenti;
- **di dare atto** che con successivo provvedimento si procederà all'accertamento di eventuali ulteriori entrate trasferite all'Agenzia dalla Regione Lombardia ed eventualmente da altri Enti, variando di conseguenza il programma di esercizio e le relative percorrenze;
- **di mantenere** l'ulteriore impegno in applicazione di "Premi" utili a stimolare la qualità del servizio, da valutare a consuntivo e sino ad una quota annuale massima di € 253.143,00 (IVA inclusa) così ripartita:



	Sottorete Est	Sottorete Ovest	Sottorete Sud	Totale
Importo massimo premi	€ 105.000,00	€ 63.000,00	€ 62.130,00	€ 230.130,00
IVA 10%	€ 10.500,00	€ 6.300,00	€ 6.213,00	€ 23.013,00
totale premialità massima annuale	€ 115.500,00	€ 69.300,00	€ 68.343,00	€ 253.143,00

- **di impegnare** la somma necessaria a saldare le maggiori percorrenze autorizzate nel 2019 per un importo complessivo di 530 000.00 €, da consuntivare.

DETERMINA

- 1. di disporre**, mediante appositi atti di imposizione ai sensi del Regolamento UE 1370/2007 art. 5 par. 5, la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di Bergamo – Sottoreti Est, Ovest e Sud – fino all'avvio del nuovo affidamento a conclusione della procedura ad evidenza pubblica di cui in premessa e comunque fino al 31 dicembre 2021, secondo gli indirizzi deliberati nella seduta del 26.11.2019 dell'*Assemblea dei Soci* dell'Agenzia e meglio articolati nello schema allegato;
- 2. di stipulare** gli atti impositivi per la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico locale nelle Sottoreti interurbane del Bacino di Bergamo (come da schema allegato) come segue:
 - a) servizi di trasporto pubblico locale extraurbano nella **Sottorete Est**, al
 - Consorzio di Imprese: Bergamo Trasporti Est S.c.a.r.l. con sede in Bergamo, Piazza Marconi n. 4, C.F./P.IVA n. 03221670163,;
 - Percorrenze annue: 6.140.000 vett-km;
 - Compensazione economica annua (IVA 10% compresa): 12.488.760,00 €;
 - Importo unitario 2020 (IVA 10% compresa): 2,0340 €/vett-km.
 - b) servizi di trasporto pubblico locale extraurbano nella **Sottorete Ovest**, al
 - Consorzio di Imprese: Bergamo Trasporti Ovest S.c.a.r.l. con sede in Bergamo, Piazza Marconi n. 4, C.F./P.IVA n. 03221660164;
 - Percorrenze annue: 4.175.000 vett-km;
 - Compensazione economica annua (IVA 10% compresa): 8.017.252,50 €;
 - Importo unitario 2020 (IVA 10% compresa) 1,9203 €/vett-km.
 - c) servizi di trasporto pubblico locale extraurbano nella **Sottorete Sud**, al
 - Consorzio di Imprese: Bergamo Trasporti Sud S.c.a.r.l. con sede in Bergamo, Piazza Marconi n. 4, C.F./P.IVA n. 03221650165,;
 - Percorrenze annue: 4.240.000 vett-km;
 - Compensazione economica annua (IVA 10% compresa): 7.523.880,00 €;
 - Importo unitario 2020 (IVA 10% compresa) 1,7745 €/vett-km.
- 3. di dare atto** che tale prosecuzione, sebbene disposta sino al 31.12.2021, è destinata a perdere di efficacia con l'avvio del servizio da parte del nuovo gestore selezionato con l'affidamento dei servizi di TPL con gara ex art. 22 LR 6/2012;
- 4. di dare atto** che, qualora le procedure di affidamento del servizio di cui all'avviso di preinfomazione n°2016/S 170-306161 pubblicato sulla GU/S S170 in data 03/09/2016 e successivi aggiornamenti, portino all'aggiudicazione del servizio entro il 2019, l'Agenzia dovrà recedere in via anticipata dagli impegni con i *Consorzi Bergamo Trasporti Est, Ovest,*



Sud – ai sensi e per effetto dell’Art. 21sexies della L. 241/1990 – indicando un programma di subentro del nuovo Gestore del Servizio;

5. di **prendere atto** che **le percorrenze e le compensazioni economiche conseguenti possono essere soggetti a riprogrammazione e/o rimodulazione** in termini di istituzione, soppressione o modifica di porzioni di rete, dell’orario di disponibilità per l’erogazione del servizio e/o di fermate per le ragioni indicate nel presente atto e negli atti impositivi.
6. di **disporre periodiche verifiche**, almeno **quadrimestrali**, sugli effettivi impegni ed erogazioni delle contribuzioni regionali ed, in relazione a tali verifiche, di confermare o modificare gli impegni (percorrenze e compensazioni economiche) sopra descritti;
7. di **riservarsi** di procedere nel corso del biennio 2020-2021, al fine di equilibrare l’impegno per i Contratti di Servizio con le contribuzioni effettivamente assegnate dagli Enti:
 - ad adeguamenti tariffari in base alle misure regolatorie delle tariffe disposte e autorizzate da Regione Lombardia ai sensi dell’arti 67 comma 13septies della legge regionale 6/2012;
 - ad eventuali razionalizzazioni delle percorrenze e dei Programmi di Esercizio in essere derivanti da riduzione delle contribuzioni, coerenti con i vincoli dei Contratti di Servizio in atto e che non comportino rischi di pretese risarcitorie nei confronti dell’Agenzia da parte delle aziende e/o degli utenti;
8. di **disporre** con successivo provvedimento, la consuntivazione effettiva delle percorrenze effettuate nel 2019, e la conseguente liquidazione come regolato al comma 4 dell’Art. 5 dei rispettivi Contratti di Servizio;
9. di **disporre** - con altri atti - l’attribuzione ai Consorzi Gestori del servizio Interurbano, in relazione a quanto di loro competenza e secondo le disposizioni dettate dall’Ente erogante, delle risorse statali e/o regionali annualmente destinate alla parziale copertura degli oneri dei C.C.N.L. autoferrotranvieri ovvero alla compensazione economica relativa agli obblighi di trasporto per i fruitori di tessera di libera circolazione o agevolazioni tariffarie.
10. di **impegnare** sul capitolo 1010 (class. 10.2.1.103) “*Appalto servizi trasporti*” del “*Bilancio 2019*” la spesa relativa all’erogazione dei servizi di TPL di cui al punto 8 per l’annualità 2019 l’impegno pari a 530.000,00 € (IVA compresa) corrispondente alla spesa delle percorrenze aggiuntive a quelle contrattualizzate per l’anno 2019 stimate in 275.000 v-km;
11. di **impegnare** sul capitolo 1010 (class. 10.2.1.103) “*Appalto servizi trasporti*” del “*Bilancio Pluriennale 2020-2022*” la spesa relativa all’erogazione dei servizi di TPL di cui ai punti 1 e 2 della presente determinazione:
 - a) per ciascuna annualità 2020 e 2021 si definisce l’impegno economico per i servizi in 28.029.892,50 € (IVA compresa) corrispondente all’impegno contrattuale per il periodo 1/01/2020 – 31/12/2021;
 - b) per ciascuna annualità 2020 e 2021 si definisce l’impegno economico di 253.143,00 € (IVA inclusa) per la quota massima prevista in applicazione delle premialità, da valutare a consuntivo;



Beneficiario	Descrizione	importo	capitolo di Bilancio	Annualità
Consorzi assegnatari dei Servizi di TPL per le Sottoreti Est, Ovest, Sud	Impegno per consuntivazione percorrenze 2019 stimata	530.000,00 € (IVA inclusa)	1010 (10.02.1.103)	2019
	Impegno per i servizi	28 029 892.50 € (IVA inclusa)	1010 (10.02.1.103)	2020
	Impegno per premialità	253.143,00 € (IVA inclusa)		
	Impegno per i servizi	28 029 892.50 € (IVA inclusa)	1010 (10.02.1.103)	2021
	Impegno per premialità	253.143,00 € (IVA inclusa)		

Bergamo, 19/12/2019

Il Direttore

f.to Ing. Emilio Grassi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e norme collegate



SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO DI BERGAMO
SERVIZI DELLA SOTTORETE
PROSECUZIONE DEI SERVIZI PER GLI ANNI 2020 E 2021.

PREMESSO CHE

1. Il contesto normativo di riferimento per la riforma del trasporto pubblico locale, in attuazione dei principi contenuti nella vigente normativa comunitaria in materia, è rappresentato dal D.Lgs. 422/97, dal D.Lgs. 400/99 e dalle loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché legislazione regionale, con particolare riferimento alla Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6, recante *“Disciplina del settore dei trasporti”* e successive modificazioni ed integrazioni.
2. la Regione Lombardia ha approvato con d.g.r. n. 14576 del 13/10/2003 l'Aggiornamento al Programma Triennale dei Servizi adottato dall'Ente affidante con d.c.p. n. 53 del 30/07/2003 nel quale sono individuati: la Sottorete dei servizi oggetto del presente atto, il quadro delle percorrenze chilometriche e il quadro delle risorse finanziarie;
3. con provvedimento della Giunta Provinciale n. 412 del 29/08/2003, ai sensi e per gli effetti della previgente legge regionale n. 22/1998, la Provincia di Bergamo, nell'esercizio delle competenze in materia di trasporto pubblico locale da quest'ultima attribuitele, ha approvato gli schemi tipo di bando e di capitolato di gara per l'affidamento dei servizi di TPL nella Provincia di Bergamo;
4. il corrispettivo economico complessivo (IVA esclusa) a base di gara è stato determinato in €,00 di cui €,00 relativo alle percorrenze minime di Trasporto Pubblico Locale, soggetto a ribasso e €,00 relativo a titoli di gratuità e agevolazioni tariffarie, non soggetto a ribasso;
5. in data xx/xx/xxxx con atto n. xxxx/xxxx così come integrato in data xx/xx/xxxx con atto n. xxxx a firma del Dott. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Notaio in Bergamo è stata costituita L'Associazione Temporanea di Imprese;
6. esperita la gara a procedura ristretta per i servizi esclusi con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in esecuzione degli atti di cui sopra, è stato aggiudicato a....., l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale della Sottorete della Provincia di Bergamo ad un corrispettivo complessivo di € corrispondente a un corrispettivo annuo di €, come risulta dalla determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. registrata in data
7. Il contratto di servizio rep. N. xxxxxx è stato sottoscritto con atto pubblico in data 29 novembre 2004;
8. Successivamente alla sottoscrizione del contratto di servizio, all'esito del susseguirsi di vari interventi di modifica della disciplina regionale di settore, è entrata in vigore la Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6, la quale, attualmente, disciplina l'assetto del trasporto pubblico locale in Lombardia. L'art. 7 della ridetta legge regionale stabilisce, in particolare, le funzioni ed i compiti assegnati alle Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di competenza.
9. La disposizione poc'anzi richiamata, in particolare, attribuisce alle Agenzie:
 - a) la programmazione in sede locale dei servizi di trasporto, di cui all'art 13, che viene attuata attraverso la definizione del *Programma di Bacino del Trasporto Pubblico Locale (PdB)*;
 - b) l'affidamento dei servizi, tramite procedure ad evidenza pubblica;



- c) la scelta dell'articolazione in lotti del Bacino di competenza;
- d) l'esercizio associato di alcune funzioni in materia di TPL di competenza di Comuni e Province. Queste funzioni sono relative esclusivamente ai servizi di linea automobilistici e su impianti fissi (ad esclusione delle ferrovie) che si svolgono all'interno del territorio dei singoli enti locali (urbani, di area urbana e interurbani).

In particolare, la legge regionale in argomento, agli artt. 4, 5 e 6, attribuisce le seguenti funzioni agli Enti Locali, da esercitarsi in forma associata nell'ambito delle Agenzie:

- aa) programmazione, regolazione e controllo dei servizi;
- bb) espletamento delle procedure per l'affidamento dei servizi di competenza, in particolare sulla base del criterio della prevalenza del comune capoluogo per i servizi comunali e di area urbana;
- cc) approvazione del sistema tariffario e delle tariffe per i servizi sopra menzionati;
- dd) stipulazione dei contratti di servizio, erogazione dei corrispettivi e irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze;
- ee) rilascio di autorizzazioni relative a: immatricolazione, utilizzo, locazione e alienazione del materiale rotabile;
- ff) funzioni amministrative e di vigilanza sugli impianti fissi di competenza;
- gg) definizione dei criteri per il posizionamento di paline e pensiline e di standard qualitativi, informativi e di accessibilità minimi per i servizi di propria competenza;
- hh) sviluppo di forme di mobilità sostenibile e innovativa, anche con riferimento all'integrazione fra la mobilità dolce e i servizi di trasporto pubblico regionale e locale.

- 10. I compiti di cui sopra sono esercitati, nel bacino territoriale di Bergamo, dall'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale scrivente, il cui funzionamento è regolato dallo Statuto.
- 11. In merito alla responsabilità finanziaria, l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Bergamo è competente sui servizi finanziati con risorse della Regione Lombardia. Gli eventuali servizi aggiuntivi sono definiti e finanziati dagli Enti Locali d'intesa con gli Enti che li finanziano con apposite risorse aggiuntive (art.4 comma 4, art. 6 comma 3 e art. 17 comma 6 della L.R. 6/2012). Nel caso di servizi aggiuntivi finanziati dalle Province o dai Comuni capoluogo, le relative funzioni sono esercitate in forma associata dall'Agenzia.
- 12. In riferimento all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale nel bacino suindicato, l'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Bergamo ha provveduto a pubblicare l'avviso di preinformazione n. 2016/S 170-306161 sulla GU/S S170 in data 3 settembre 2016 ai sensi dell'art. 7 del Regolamento CE n. 1370/2007, nonché i successivi, necessari aggiornamenti.
- 13. Il trasporto pubblico locale si qualifica come servizio pubblico a rilevanza economica con carattere di "essenzialità" e, pertanto, esso non ammette soluzione di continuità;
- 14. L'art. 5, par. 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 consente espressamente alle competenti Autorità di *"adottare provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di una tale situazione"*, potendo peraltro detti provvedimenti assumere *"la forma di un'aggiudicazione diretta o di un accordo formale per prorogare un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici"* per una durata massima di *"due anni"*;
- 15. Con Deliberazione del 26.11.2019 l'organo assembleare dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Bergamo ha approvato gli indirizzi relativi alla prosecuzione del servizio in vista della scadenza del 31 dicembre 2019.



16. Fino al 31 dicembre 2019, il servizio è garantito dal Consorzio Bergamo Trasporti S.c.a.r.l. in forza del Contratto di servizio di cui alla premessa 7. e s.m.i., con un programma d'esercizio per il 2019 che prevede una percorrenza di vetture-km nell'anno e con un corrispettivo annuo di Euro (IVA inclusa).
17. Si ritiene quindi, in vista della scadenza suindicata, di dover disporre la prosecuzione del servizio di cui al contratto in essere sopra citato, alle condizioni che si determinano con il presente atto.

**TUTTO CIO' PREMESSO, L'AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI
BERGAMO**

DISPONE

1. la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di Bergamo- sottorete fino all'avvicendamento con il nuovo affidamento a conclusione della procedura ad evidenza pubblica di cui in premessa e comunque fino al 31 dicembre 2021, alle condizioni che si illustrano nell'articolato che segue.

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto impositivo, di seguito denominato, per brevità, anche "Atto".

ART. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Atto s'intende per:
 - a) **Ente affidante:** la Provincia di Bergamo, che attraverso la procedura di gara ha affidato la gestione del servizio di trasporto pubblico locale oggetto del presente Atto, la quale, ai fini ivi indicati, esercita le proprie funzioni in forma associata con gli altri Enti Locali per mezzo dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Bergamo, che adotta e sottoscrive il presente provvedimento;
 - b) **Gestore:** il soggetto responsabile dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale oggetto del presente Atto e a cui quest'ultimo si rivolge fornendo tutte le informazioni, gli obblighi e le condizioni che lo stesso deve osservare;
 - c) **Nuovo aggiudicatario:** il soggetto che alla scadenza dell'efficacia delle condizioni di cui al presente Atto subentrerà al Gestore a seguito di una nuova procedura di gara;
 - d) **PTS:** il Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale di cui in premessa;
 - e) **Contratto:** il Contratto di servizio Rep. N. xxxx come modificato e integrato dai successivi atti di proroga.

ART. 3 - Oggetto

1. Il presente Atto disciplina i rapporti tra l'Ente affidante ed il Gestore in merito all'esercizio, adeguamento e sviluppo dei servizi minimi di trasporto pubblico locale extraurbano nella Sottorete così come definiti nel programma d'esercizio annuale attualmente in essere, per



una percorrenza minima di base complessiva nel periodo di vetture-km, corrispondenti a **vetture-km per ciascun anno solare** di cui **vetture-km/anno** relativi ai servizi minimi su gomma e **vetture-km/anno** relative alla Funivia di TPL Albino-Selvino.

2. Indipendentemente da quanto sopra, il programma di esercizio di cui al presente Atto, qualora intervenga nel periodo di vigenza dello stesso una riduzione dell'ammontare delle risorse provinciali, regionali e/o statali destinate al finanziamento del servizio, può essere soggetto a riprogrammazione e/o rimodulazione per iniziativa di ciascuna delle Parti e con l'approvazione dell'altra, in termini di istituzione, soppressione o modifica di porzioni di rete, dell'orario di disponibilità per l'erogazione del servizio e/o di fermate, fermo restando che al Gestore dovrà essere garantito l'equilibrio economico-finanziario e la conseguente sostenibilità delle prestazioni da rendersi.
3. È attribuita al Gestore la titolarità della compensazione economica equivalente all'ammontare definito in sede di aggiudicazione e dei ricavi tariffari, derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio disciplinati al successivo art. 13, oltre che dei ricavi e dei vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale di cui al successivo art. 14.
4. Il presente Atto disciplina altresì le condizioni imposte in ordine al rispetto degli standard qualitativi, all'implementazione del sistema di monitoraggio, all'integrazione tariffaria e ai rapporti con l'utenza.
5. L'Ente affidante provvede a effettuare i controlli sui servizi di trasporto pubblico oggetto del presente Atto di cui all'art. 25, con particolare riferimento agli aspetti di qualità, sicurezza e dei rapporti con l'utenza.

ART. 4 - Durata dell'affidamento

1. Le condizioni stabilite nel presente Atto si intendono efficaci a decorrere dal **1° gennaio 2020** e fino al **31 dicembre 2021**, in conformità a quanto stabilito dall'art. 5, par. 5 del Regolamento CE n. 1370/2007, direttamente applicabile nel nostro ordinamento e meglio richiamato ed esplicitato in premessa.
2. L'efficacia delle condizioni stabilite nel presente Atto, sebbene disposta sino al 31 dicembre 2021, perdurerà fino e non oltre l'avvio del servizio da parte del nuovo affidatario, da selezionarsi ad opera dell'Ente Affidante, nell'esercizio associato delle relative funzioni attraverso l'*Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Bergamo* mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale Lombardia n. 6/2012.
3. Nell'avvicendamento con il nuovo Affidatario di cui al comma 2, il Gestore è tenuto ad agevolare il subentro del nuovo affidatario nella gestione dei servizi di cui al presente Atto, nel rispetto, tra gli altri, degli obblighi individuati al successivo art. 18. Il Gestore è tenuto, nell'ottica di cui al precedente periodo, a rispettare le linee programmatiche indicate dall'Ente affidante per il subentro del nuovo affidatario.
4. Alla scadenza dell'affidamento il Gestore è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo Aggiudicatario, alle medesime condizioni disciplinate dal presente Atto, per un periodo pari a 6 mesi.
5. Allo scadere del periodo di sei mesi indicato al comma precedente, qualora si rendesse necessario disporre la prosecuzione del servizio per un ulteriore periodo in vista dell'aggiudicazione e/o dell'avvio del servizio da parte del nuovo affidatario, il Gestore



garantirà l'effettuazione del servizio stesso alle condizioni che saranno determinate con apposito provvedimento modificativo/integrativo del presente Atto.

ART. 5 - Compensazione economica e modalità di pagamento

1. L'Ente affidante corrisponde al Gestore, quale compensazione economica per l'erogazione dei servizi, un importo di Euro ... (IVA 10% inclusa) per l'intera validità del presente atto, pari a € (IVA 10% inclusa) annuali, fatta salva diversa rideterminazione dei servizi e, in via proporzionale, della compensazione, anche in conseguenza di eventuali modifiche nei trasferimenti di risorse provinciali, regionali e/o statali che l'Ente affidante potrebbe subire nel corso dell'anno, da controbilanciarsi attraverso eventuali modifiche delle percorrenze dei programmi di esercizio sulle diverse autolinee della Sottorete e/o adeguamenti straordinari delle tariffe di TPL provinciale.
2. L'ammontare unitario chilometrico al primo anno, risultante dal rapporto tra l'ammontare annuo di cui al precedente comma 1 e le vetture-km-anno complessive indicate al precedente art. 3 comma 1 quale percorrenza annua minima base è pari a Euro ... (IVA 10% inclusa) fatto salvo quanto previsto al comma 8.
3. Inoltre, per il raggiungimento degli obiettivi qualitativi del servizio, è prevista una quota annua per premi pari a Euro xxxx,xx € (IVA 10% inclusa) come meglio specificato all'art. 23.
4. Eventuali conguagli della compensazione economica complessivamente spettante, nei casi previsti dal presente Atto ai successivi artt. 7, 8 e 9 a seguito di modifiche del programma di esercizio annuale proposto ai sensi dell'art. 6, nonché in relazione agli scostamenti chilometrici accertati su base annua tra le percorrenze previste dal programma d'esercizio annuale e quelle effettivamente consumate e di cui al successivo comma 4, saranno calcolati sulla base dell'ammontare unitario chilometrico di cui al comma 2.
5. L'ammontare globale dovuto e l'ammontare chilometrico unitario di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono calcolati comprendendo, tra l'altro, l'adeguamento al tasso programmato d'inflazione nella misura già a suo tempo indicata nel Contratto di Servizio Rep. N. 1622 di cui in premessa, che qui si richiama, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1 del D. Lgs. n. 422/1997.
6. L'ammontare annuo dovuto è erogato dall'Ente affidante a rate mensili posticipate, con apposito atto di liquidazione entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva, nei modi e nei termini di cui all'art. 17 comma 6, acquisizione della documentazione prevista ai fini del monitoraggio e, in particolare, dei rendiconti mensili delle percorrenze chilometriche consumate, ai sensi del successivo art. 24. Ciascuna rata mensile è liquidata per un ammontare pari al 98% della compensazione mensile dovuta per i servizi minimi indicato al precedente comma 1, salvo conguaglio effettuato con cadenza annuale, in coincidenza con il pagamento della rata corrispondente al mese di febbraio, a seguito delle verifiche effettuate con riguardo alle percorrenze consumate, alle modifiche al programma di esercizio annuale di cui ai richiamati artt. 7, 8 e 9 e in conseguenza dell'applicazione dei sistemi delle penali e dei premi di cui agli artt. 22 e 23.
7. L'Ente affidante riconoscerà al Gestore gli interessi per ritardato pagamento, calcolati in base al tasso legale vigente.



8. In applicazione del D. Lgs. 422/97, art. 20, comma 1 e nei limiti dell'adeguamento delle risorse per i servizi minimi conferite dalla Regione Lombardia all'Ente affidante, l'ammontare unitario chilometrico dovuto sarà revisionato con cadenza annuale, a partire dall'ammontare dovuto per il primo anno, nel limite massimo del 60% del tasso effettivo di inflazione consuntivato nei 12 mesi precedenti, utilizzando l'"Indice ISTAT dei prezzi al consumo senza tabacchi per famiglie di operai e impiegati".
9. Eventuali risorse statali e/o regionali appositamente trasferite all'Ente affidante e destinate alla parziale copertura degli oneri dei C.C.N.L. autoferrotranvieri ovvero alla compensazione economica relativa agli obblighi di trasporto per i fruitori di tessera di libera circolazione o agevolazioni tariffarie, saranno attribuite al Gestore in relazione a quanto di sua competenza e secondo le disposizioni dettate dall'Ente erogante.

PARTE SECONDA - OBBLIGHI DELLE PARTI

ART. 6 - Programma d'esercizio

1. Il servizio, relativamente a linee, percorsi, frequenze e orari, si svolge secondo il programma d'esercizio annuale approvato dall'Ente Affidante, salvo quanto previsto ai successivi artt. 7, 8 e 9. Il programma di esercizio individua, tra gli altri, il calendario del servizio indicato dall'Ente affidante cui il Gestore deve attenersi nonché le relative modalità di comunicazione a cura del Gestore medesimo per quanto attiene alle sospensioni o riduzioni del servizio stesso in coincidenza di festività particolari.
2. Ai fini della computazione chilometrica annuale il Programma di Esercizio copre 365 giorni consecutivi (ovvero 366 nel caso di anno bisestile), salvo i giorni di sospensione programmata del servizio definiti nel Programma di Esercizio.
3. Il Programma di Esercizio comprende esclusivamente le corse per servizio al pubblico. Resta ferma la facoltà del Gestore di erogare servizi di trasporto pubblico locale integrativi al Programma di Esercizio Approvato eventualmente contribuiti da Soggetti Terzi, previa approvazione dell'Ente Affidante e consuntivazione separata.
4. Il Gestore è tenuto, ogni qualvolta nella vigenza del presente Atto si renda necessario e/o opportuno, di coordinare il proprio programma di esercizio con quelli delle Sottoreti contermini (Sottoreti OVEST e SUD del Bacino di Bergamo e reti delle Province limitrofe), con quello dell'Area Urbana, con quello della Tramvia delle Valli e con quello del sistema ferroviario regionale al fine di garantire la massima integrazione dei diversi servizi. L'Ente affidante si riserva di individuare e imporre al Gestore gli adeguamenti del servizio necessari e/o opportuni ai fini dell'integrazione, laddove lo stesso non giunga, nei modi e tempi ritenuti congrui, a individuare un accordo con gli altri gestori interessati.
5. Ai sensi di quanto previsto all'art. 7, l'Ente affidante si riserva di chiedere al Gestore modifiche e integrazioni del Programma di esercizio che si rendano necessarie o opportune anche in relazione a mutamenti delle esigenze di domanda, ovvero a seguito di cambiamenti della circolazione o dell'assetto della viabilità, in relazione all'evoluzione degli interventi sul sistema ferroviario e tramviario, in coerenza con gli interventi di programmazione dell'Ente affidante.
6. La decisione dell'Ente Affidante di voler addivenire ad una modifica del Programma di Esercizio nell'ipotesi di cui al precedente comma 5, deve essere comunicata in forma scritta dall'Ente Affidante al Gestore, con l'indicazione della data di decorrenza delle richieste modifiche. Entro



7 giorni lavorativi dal ricevimento, da parte del Gestore, della comunicazione di cui al precedente periodo, il Gestore medesimo provvede alla predisposizione e all'invio all'Ente affidante di una proposta di Programma di Esercizio modificato secondo le indicazioni.

7. Qualora l'Ente Affidante ritenga la proposta conforme alle proprie richieste, il Documento così elaborato costituisce il nuovo Programma di Esercizio, che diviene parte integrante e sostanziale del presente Atto.
8. Nel caso in cui l'Ente Affidante ritenga la proposta non conforme alle proprie richieste, provvede autonomamente alla predisposizione del nuovo Programma di Esercizio, il quale diviene parte integrante e sostanziale del presente Atto.
9. L'Ente affidante non autorizzerà servizi di trasporto che possano risultare in concorrenza con quelli aggiudicati e a definire condizioni di eventuale autorizzazione dei servizi atte ad escludere possibili situazioni di concorrenzialità.

ART. 7 - Modifiche del programma di esercizio su richiesta dell'Ente affidante

1. Il programma di esercizio, nel periodo di vigenza dello stesso, è soggetto a riprogrammazione su richiesta dell'Ente affidante, anche in termini di istituzione, soppressione o modifica di linee e/o di fermate, per esigenze di pubblica utilità, ancorché connesse alla sperimentazione di nuovi servizi e/o nuove linee.
2. Le modificazioni, laddove comportino una variazione in diminuzione o in aumento della percorrenza annua di cui all'Art.3, contenuta nei limiti dello +/-1% (più o meno uno per cento), non causano la revisione della compensazione dovuta.
3. Qualora le esigenze di adeguamento del servizio comportino una variazione su base annua in aumento o in diminuzione delle percorrenze di aggiudicazione superiore ai limiti di cui al comma 2, la compensazione spettante è adeguato in più o in meno, mediante provvedimenti integrativi/modificativi del presente Atto, senza tuttavia necessità di revisione dei punti non direttamente correlati alla variazione, in ragione della variazione delle percorrenze eccedente i rispettivi limiti di cui al comma 2 e dell'ammontare unitario chilometrico dovuto di cui al precedente art. 5 comma 2.
4. Le modificazioni del programma di esercizio di cui ai commi precedenti non possono comunque determinare una variazione in aumento o in diminuzione delle percorrenze e conseguentemente della compensazione annua dovuta che sia superiore al 10% su base cumulativa.
5. L'onere di informare l'utenza sulle modifiche di cui al presente articolo resta a carico del Gestore, che provvede con le modalità di cui all'art. 8 comma 1.

ART. 8 - Modifiche del programma di esercizio su richiesta del gestore

1. Il Gestore può apportare modifiche al programma d'esercizio, previa approvazione dell'Ente affidante e garantendo l'informazione all'utenza a partire almeno dai 15 giorni antecedenti e fino alla data di introduzione delle modifiche, provvedendo perlomeno, e comunque salvo quanto previsto agli artt. 15 e 16, a esporre presso le biglietterie e a bordo dei mezzi un apposito avviso che segnali le modifiche di servizio (percorsi e/o orari e/o fermate, ecc.) apportate.



2. Tali modifiche dovranno comunque assicurare il rispetto delle esigenze dell'utenza e promuovere un crescente livello di soddisfazione sia in termini quantitativi che in termini qualitativi della domanda.
3. Le modifiche di cui al comma 1, laddove implicino su base annua variazioni in diminuzione o in aumento (a seconda del caso) delle percorrenze di cui all'Art.3, comportano la variazione della compensazione dovuta in ragione delle variate percorrenze e dell'ammontare chilometrico dovuto di cui all'art. 5 comma 2, nel rispetto dei limiti di cui all'Art.7 comma 2.

ART. 9 - Modifiche del programma di esercizio per scioperi o eventi straordinari ed imprevedibili

1. L'esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa dal Gestore, salvo nei casi di forza maggiore e di calamità naturali (quali terremoti, frane, alluvioni) e comunque nei casi non prevedibili e non imputabili alle parti.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Gestore è tenuto a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche ricorrendo a modalità sostitutive d'esercizio, garantendo la contestuale effettiva informazione scritta all'Ente affidante e informando tempestivamente e in modo appropriato l'utenza. Le riduzioni temporanee del servizio, comunque debitamente rendicontate, ancorché per la sola parte concorrente al superamento del limite di cui all'art. 7, comma 2, non comportano la revisione della compensazione dovuta. L'adozione temporanea da parte del Gestore di modalità di esercizio sostitutive in nessun caso potrà creare maggiori oneri in capo all'Ente affidante per il servizio svolto di cui al presente articolo, salvo quanto previsto al successivo comma 4.
3. Nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine, sicurezza e salute pubblici, le riduzioni temporanee del servizio da parte del Gestore, seppur eccedenti, su base annua, il limite di cui all'art. 7, comma 2, non comportano variazioni dell'ammontare della compensazione a condizione che il Gestore stesso, informando tempestivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) l'Ente affidante e con forme appropriate l'utenza, abbia provveduto a promuovere modalità di servizio sostitutive o alternative e assicuri, una volta venuta meno la causa di interruzione o sospensione, il pronto ripristino del servizio.
4. Qualora gli eventi di cui ai commi 1 e 3 dovessero determinare su base annua un incremento delle percorrenze e tale incremento, cumulato a quelli di cui al precedente art. 6, fosse contenuto nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, la compensazione dovuta non è soggetta ad alcuna variazione. Nell'ipotesi di incremento su base annua delle percorrenze superiore al limite di cui al precedente art. 7, comma 2, la compensazione ecoica dovuta è adeguata in ragione della variazione delle percorrenze eccedente il suddetto limite e dell'ammontare unitario chilometrico dovuto di cui all'art. 5 comma 2.
5. Qualora la regolare erogazione del servizio possa essere limitata da lavori, attività o da eventi e manifestazioni formalmente a conoscenza dell'Ente affidante, quest'ultimo informerà tempestivamente il Gestore al fine di concordare l'effettuazione delle necessarie modifiche temporanee al programma di esercizio, per le quali si applicano le condizioni previste dal presente articolo.
6. Il Gestore non potrà invocare l'inadempimento di alcun obbligo dell'Ente stesso quale causa di sospensione dei servizi, salvo le cause e gli eventi di cui ai precedenti commi 1 e 3.
7. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte del Gestore per cause diverse da quelle previste nei precedenti commi 1 e 3, l'Ente affidante, fermo restando il diritto alla riduzione



della compensazione dovuta ai sensi dell'art. 5, al risarcimento del danno e all'applicazione delle penali ai sensi dell'art. 22, attua le iniziative necessarie per garantire l'erogazione del servizio, con rivalsa sul Gestore per le spese sostenute mediante corrispondente trattenuta sulla prima rata utile in pagamento allo stesso. Per lo svolgimento del servizio l'Ente affidante può avvalersi di altre imprese.

8. In caso di sciopero del proprio personale, il Gestore garantisce, ai sensi della legge n. 146/90 e s.m.i. in materia di servizi pubblici essenziali, le prestazioni indispensabili di cui all'accordo siglato dal Gestore con le OO.SS., ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia prevista all'art. 12 della legge n. 146/90. Il Gestore è, altresì, tenuto a norma dell'art. 2 comma 2, della stessa legge, a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli accordi previsti al presente comma. Il Gestore, in relazione alla proclamazione di tali eventi, garantisce, inoltre, la specifica comunicazione all'Ente affidante tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) e all'utenza, esponendo appositi avvisi perlomeno presso le biglietterie e le autostazioni nonché presso i nodi di interscambio con l'Area Urbana, a partire almeno dai 5 giorni lavorativi antecedenti e sino alla data di effettuazione dello stesso.
9. In caso di afflusso straordinario e imprevedibile di viaggiatori, conseguente ad eventi a carattere turistico, artistico-culturale e sportivo, che non era possibile determinare al momento della definizione del programma d'esercizio, e che comportano sovraccarico dei mezzi oltre i limiti di sicurezza, il Gestore è tenuto ad adottare gli adeguati provvedimenti, anche attraverso l'effettuazione di corse aggiuntive, dandone comunicazione all'Ente affidante.

ART. 10 - Obblighi del Gestore concernenti i beni funzionali all'esercizio

1. I beni qualificabili come essenziali all'esercizio del servizio, anche ai fini di cui alla Deliberazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 49/2015 (e s.m.i.) e relativi Allegati, sono i seguenti: Stazione Autolinee Bergamo e Funivia Albino – Selvino.
2. Per i beni essenziali di cui al comma 1, il Gestore è tenuto a trasmettere all'Ente affidante copia degli accordi/contratti sottoscritti con i Proprietari di ciascun bene strumentale indicato.

ART. 11 - Obblighi del Gestore concernenti il personale

1. Il Gestore dovrà assicurare la presenza di personale in numero e qualifica adeguati a garantire l'erogazione del servizio offerto secondo quanto previsto nel programma di esercizio, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
2. L'elenco del personale dipendente non dirigente del Gestore addetto all'esercizio del servizio relativo al servizio, suddiviso per mansione e con indicazione del costo complessivo e della tipologia di contratto è trasmesso preventivamente all'Ente Affidante all'inizio di ciascun anno e tenuto aggiornato con la frequenza stabilita dal successivo comma 8.
3. Ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 422/97 e successive modificazioni ed integrazioni il Gestore deve assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e dei contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro e il trattamento previdenziale, le assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche di tutti i lavoratori addetti al servizio. Ogni responsabilità in ordine al rispetto delle suddette disposizioni è integralmente a



- carico del Gestore, il quale dichiara sin d'ora di manlevare l'Ente Affidante da ogni e qualsiasi conseguenza che dovesse derivare da eventuali violazioni e/o inosservanze delle disposizioni richiamate al precedente periodo. È a carico del Gestore ogni onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo ai dipendenti.
4. Al servizio oggetto del presente Atto dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dal DM del 23/2/99 n. 88) e comunque muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
 5. I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti debbono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, la divisa sociale e apposito cartellino di identificazione.
 6. Il Gestore è tenuto a dotarsi di un Direttore o di un Responsabile di Esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale così come previsto dal DM n. 448/91, il cui nominativo è comunicato all'Ente Affidante. Il Direttore d'Esercizio è responsabile della puntuale attuazione del programma d'esercizio nei termini di cui all'art. 6 del presente Atto. L'eventuale modifica del Direttore o Responsabile d'Esercizio dovrà essere comunicata almeno 48 ore prima della data di presa servizio dello stesso.
 7. Il Gestore, in relazione all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico a mezzo di funivia, ai sensi del DPR n. 753/80 e s.m.i., ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, è tenuto a dotarsi di un Direttore d'Esercizio nonché di un Capo Servizio, di macchinisti e un congruo numero di agenti di servizio, in possesso dei titoli di abilitazione e dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale fissati dal DM n. 1533/85, il cui elenco nominativo e le eventuali modifiche dello stesso dovranno essere comunicati negli stessi termini di cui al comma 6.
 8. Il Gestore, fatto salvo quanto previsto al comma 6, deve trasmettere all'Ente affidante, con frequenza annuale nei termini di cui al precedente comma 2, l'elenco aggiornato del personale addetto al servizio, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute.
 9. Il Gestore promuove con regolarità l'aggiornamento e la riqualificazione del proprio personale, garantendo perlomeno quanto previsto nel Piano di formazione trasmesso annualmente all'Ente Affidante. Il mancato rispetto delle modalità e tempi ivi previsti comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 22.

ART. 12 - Obblighi del Gestore concernenti il parco mezzi

1. Il Gestore svolge il servizio con il parco mezzi preventivamente autorizzato dall'Ente Affidante, impegnandosi ad adeguarlo e a rinnovarlo in numero e tipo onde assicurare l'effettuazione del servizio medesimo nei termini dettati dal Programma di Esercizio approvato nonché ad attuare la precisa osservanza degli standard minimi di qualità e di tutte le prescrizioni contenute nel presente Atto.
2. Al servizio oggetto del presente Atto dovranno adibirsi autobus a ciò immatricolati previo nulla osta dell'Ente affidante. L'elenco aggiornato e dettagliato di tali autobus ivi compresi i veicoli di riserva e quelli utilizzati da eventuali imprese subaffidatarie, è approvato annualmente dall'Ente Affidante. Il Gestore è tenuto a garantire un numero di mezzi sufficienti a garantire il Programma di Esercizio approvato.



3. Nel periodo di efficacia delle condizioni di cui al presente Atto, il Gestore è tenuto a procedere alla sostituzione dei mezzi utilizzati per il servizio con mezzi per numero e tipo in grado di garantire il rispetto degli obiettivi di cui al successivo comma 6, da immettere in servizio, previa autorizzazione dell'Ente affidante, al fine di mantenere gli standard di qualità e sicurezza.
4. All'emissione di bandi regionali e/o ministeriali per il cofinanziamento del rinnovo del parco mezzi e delle relative tecnologie, il Gestore si impegna a definire in accordo con l'Ente Affidante un programma di rinnovo attivando proprie risorse per accedere ai cofinanziamenti nella misura prevista negli stessi Bandi, sempre che il perimetro del Servizio non abbia subito riduzioni per effetto delle disposizioni precedenti del presente Atto tali da non giustificare l'acquisto in considerazione della sostenibilità economica-finanziaria e della gestione operativa del Servizio stesso. Il Gestore si impegna quindi al pieno rispetto del programma concordato e delle procedure definite nei bandi, al fine di conseguire il pieno accesso alla quota di risorse assegnate al servizio oggetto del presente Atto. Nel caso in cui per cause imputabili al Gestore (quali ad esempio il non rispetto delle procedure di bando o la mancata messa a disposizione della propria quota di investimento) l'Ente Affidante perdesse una parte o l'intero finanziamento programmato, è applicata al Gestore una penale pari al 20% della quota di finanziamento perduta o non conseguita.
5. Il Gestore è tenuto a garantire che i mezzi acquistati ai fini del rinnovo (sia tramite autofinanziamento che con cofinanziamento pubblico) siano predisposti con soluzioni tecniche che consentano l'installazione di sistemi di rilevazione ed il monitoraggio dei dati di esercizio del veicolo e del sistema di bigliettazione elettronica di cui alla DGR X/5144/2016 ("*Bando Tecnologie*") e delle DGR X/1934/2014 e DGR 4140/2015 e provvedimenti conseguenti ("*Sistemi di Bigliettazione Elettronica interoperabili*") e s.m.i.
6. Il Gestore, nel periodo di efficacia delle condizioni di cui al presente Atto, è tenuto a mantenere gli standard qualitativi dei mezzi utilizzati nel servizio, garantendo gli standard sotto elencati da intendersi come minimi (valori percentuali riferiti al numero di mezzi autorizzati al servizio, scorta compresa):
 - anzianità massima di immatricolazione non superiore a 15 anni, elevabile a 18 anni limitatamente ai mezzi identificati come scorta ed a 20 anni per autosnodati di scorta. Il limite massimo della scorta è pari al xx%;
 - xx % (minimo) climatizzati;
 - xx % (minimo) accessibili a utenti con ridotta capacità motoria; Ai fini di cui al presente punto, i mezzi dovranno essere attrezzati con pedane sollevatrici per carrozzelle disabili, relativo spazio attrezzato a bordo, avere sedute riservate ai passeggeri a ridotta capacità motoria, sistemi di annuncio delle fermate e indicatori di direzione, acustici e luminosi, atti a favorire la mobilità degli ipovedenti;
 - 100% alimentati a gasolio ecologico e/o non convenzionali alimentati con carburanti alternativi al gasolio ecologico;
 - xx% (minimo) omologati Euro 5, Euro 6 o EEV o standard di emissioni migliori;

Obiettivi di anzianità media differenziale rispetto all'attuale possono essere introdotti dall'Ente Affidante solo al fine di valutare l'accesso alle premialità ed all'adeguamento annuale delle tariffe.



La colorazione esterna dei mezzi adibiti al servizio deve essere conforme alle disposizioni regionali vigenti.

7. Il Gestore è tenuto a mantenere in ordine e in perfetto stato di efficienza tutto il parco mezzi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dei tempi e degli impegni assunti dagli specifici programmi di manutenzione e pulizia. Tali programmi dovranno essere trasmessi all'Ente Affidante.
8. L'Ente Affidante non darà applicazione alle penali previste dall'art. 22 del contratto di servizio Rep. N. 1622 per il mancato raggiungimento degli standard qualitativi inerenti al parco mezzi, salvo quanto disposto al successivo comma 13.
9. L'Ente affidante, previa comunicazione, può sempre verificare, mediante propri incaricati e con controlli a campione, la composizione del parco, il suo stato di efficienza e l'effettivo rispetto del programma di manutenzione e pulizia nonché l'osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 22.
10. Al termine del periodo di efficacia del presente Atto, ovvero in caso di revoca, risoluzione, decadenza dello stesso, l'Ente affidante si riserva di sottoporre a perizia i mezzi acquistati con contributi pubblici al fine di accertare l'effettivo stato degli stessi e l'efficacia degli interventi manutentivi effettuati dal Gestore, il quale sarà comunque chiamato a rispondere dell'eventuale deterioramento dei mezzi che vada oltre la normale usura secondo gli esiti della perizia nonché a corrispondere la penale stabilita all'art. 22.
11. Il Gestore, previa autorizzazione dell'Ente affidante, potrà distrarre mezzi destinati al servizio nei limiti dei vincoli normativi vigenti e garantendo comunque il regolare svolgimento del servizio.
12. Al Gestore è consentito il trasporto di passeggeri in piedi, sempre e comunque solo per brevi tratti e tempi brevi, ai sensi della D.G.R. n. VI/47011 del 13/12/1999, nei limiti del numero dei posti indicati nella carta di circolazione del singolo mezzo.
13. Il Gestore si impegna ad attivare progressivamente i sistemi tecnologici acquisiti all'interno dei bandi di cui alla DGR X/5144/2016 ("*Bando Tecnologie*") e delle DGR X/1934/2014 e DGR 4140/2015 e provvedimenti conseguenti ("*Sistemi di Bigliettazione Elettronica interoperabili*"), attivando conseguentemente l'accesso da parte dell'Ente Affidante ai dati di esercizio e di bigliettazione, sia ai fini del monitoraggio del servizio che ai fini delle consuntivazioni. Al proposito il Gestore si impegna a formulare all'Ente Affidante un programma di avvio che preveda l'accesso ai dati di monitoraggio del servizio, anche in forma sperimentale, già nei primi sei mesi del primo anno di validità del presente Atto, compatibilmente con le tempistiche di implementazione dei sistemi tecnologici da parte del fornitore delle tecnologie. L'ottemperanza al programma di attivazione costituisce standard di qualità del servizio, il cui mancato rispetto comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 22 del presente Atto.

ART. 13 - Tariffe e servizi commerciali all'utenza

1. I servizi di cui al presente Atto sono svolti sulla base dei titoli, delle tariffe e delle relative modalità di applicazione di cui alla Delibera della Giunta Provinciale (di seguito d.g.p.) n. 1889 del 27.12.1993, come modificata dalla d.g.p. n. 1225 del 21.09.1994 ed atti successivi, che ha



- adottato il sistema tariffario a zone attualmente applicato ai servizi interurbani del Bacino di Bergamo. Al Gestore spettano i ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio.
2. L'Ente Affidante, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Regionale e dalle D.G.R. attuative, si impegna ad adottare gli atti di propria competenza e ad adeguare i livelli tariffari in coerenza con gli atti emanati dalla Regione Lombardia nel periodo di efficacia del presente Atto. In coerenza con gli atti emanati dalla Regione Lombardia, l'Ente Affidante individua le modalità e i termini di applicazione delle tariffe che il Gestore è tenuto ad osservare nel corso del periodo di efficacia del presente Atto.
 3. L'Ente affidante, nel periodo di efficacia del presente Atto, persegue l'obiettivo di estendere l'integrazione tariffaria ai servizi in relazione ai quali appare opportuno, nella prospettiva dell'integrazione su scala regionale promossa col Regolamento Regionale n°4/2014 e s.m.i.. Il Gestore è tenuto a collaborare coordinandosi con l'Ente affidante e nel rispetto della normativa vigente per il conseguimento di tale obiettivo, anche promuovendo accordi interaziendali di integrazione delle tariffe e unificazione dei titoli di viaggio. L'integrazione tariffaria di cui al presente comma non dovrà comportare riduzione dei ricavi da traffico nei confronti del Gestore.
 4. In particolare, l'Ente Affidante ed il Gestore potranno valutare le modalità di attivazione del Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità (STIBM) nelle more delle attività procedurali finalizzate al nuovo affidamento. Nella specie, qualora l'Ente Affidante ed il Gestore ritengano possibile attivare il STIBM, il Gestore si impegna sin d'ora e dichiara la propria disponibilità ad adottare tutte le misure necessarie per consentire all'utenza l'accesso a tutti i servizi di trasporto svolti all'interno dei vari bacini di mobilità con un unico titolo di viaggio, ponendo in essere tutte le azioni a ciò utili e/o necessarie e facendo sì che in nessun caso il trasbordo possa dar luogo alla necessità per l'utenza di pagare un sovrapprezzo, o acquistare un titolo specifico. In considerazione del fatto che l'adozione del sistema STIBM potrebbe comportare variazioni degli introiti tariffari (in aumento o in diminuzione), il Gestore e l'Ente Affidante si riservano di valutare a consuntivo per attivare le necessarie azioni mitigative finalizzate al rispetto all'equilibrio economico-finanziario del servizio, anche agendo sul riequilibrio degli introiti da traffico fra ambiti di servizio diversi appartenenti allo stesso Bacino.
 5. L'Ente affidante, quale supporto dell'integrazione e in considerazione delle opportunità che ne derivano per il miglioramento del servizio sul piano quantitativo e qualitativo, in osservanza del citato Regolamento, intende dotarsi nello stesso periodo del sistema di bigliettazione tecnologicamente adeguato di cui alle DGR X/1934/2014 e DGR 4140/2015 e provvedimenti conseguenti (*"Sistemi di Bigliettazione Elettronica interoperabili"*), concordando con il Gestore le modalità attuative e il rispettivo coinvolgimento in rapporto, tra le altre, al finanziamento, alla progettazione del sistema e all'acquisizione in sede di esercizio dei dati di base funzionali allo stesso, alla sperimentazione e messa a regime del sistema, alla revisione delle tariffe e dei criteri di riparto dei ricavi tariffari, alla realizzazione, gestione e operatività del sistema, alla rilevazione e accessibilità delle diverse informazioni che con esso possono essere acquisite. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al precedente periodo, il Gestore è tenuto ad attivare i sistemi tecnologici acquisiti all'interno dei programmi di finanziamento di cui alla DGR X/5144/2016 (c.d. "Bando tecnologie") e di cui alle DGR X/1934/2014 e 4140/2015 e provvedimenti conseguenti (*"Sistemi di Bigliettazione Elettronica Interoperabili"*), attivando conseguentemente l'accesso da parte dell'Ente Affidante ai dati di esercizio e di bigliettazione secondo le indicazioni che saranno concordate



- fra il Gestore e l'Ente Affidante, nel rispetto del progetto regionale di bigliettazione elettronica.
6. All'avvicinarsi dell'affidamento al nuovo Gestore, che verrà selezionato a seguito di procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale n. 6/2012 di cui in premessa, il Gestore dovrà fornire, su richiesta dell'Ente Affidante, una completa relazione riepilogativa dello stato di attivazione del sistema STIBM e dei sistemi di bigliettazione elettronica di cui al presente articolo.
 7. L'ottemperanza alle previsioni di cui ai commi 5 e 6 costituisce standard di qualità del servizio, il cui mancato rispetto comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 22 del presente Atto.
 8. Salvo il disposto di cui al comma 3, nell'ambito delle proprie politiche commerciali, il Gestore, previa comunicazione all'Ente affidante e nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento regionale precedentemente richiamato, può individuare titoli di viaggio e tariffe ulteriori rispetto a quelli contenuti nel sistema tariffario vigente, senza che ciò possa comportare alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente affidante e con la riserva per quest'ultimo di richiedere un riscontro a consuntivo sui risultati delle iniziative intraprese.
 9. L'organizzazione e la gestione della rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di viaggio è a cura del Gestore, che la realizza rispettando le seguenti condizioni minime:
 - a. Le diverse tipologie dei titoli di viaggio, da acquistarsi a cura e spese del Gestore, devono essere realizzati nel rispetto dei requisiti di anticontraffazione;
 - b. I punti di vendita (anche automatizzati) devono essere distribuiti uniformemente sul territorio servito avendo particolare riguardo per le aree con maggiore densità di popolazione;
 - c. I punti vendita (anche automatizzati) devono essere in numero non inferiore a 100 garantendo almeno la presenza di almeno n. 1 punti vendita per ogni Comune servito da una linea interurbana;
 - d. Nella fascia oraria serale (dalle ore 21:15 sino alle ore 06:15) e nei giorni festivi, il Gestore garantisce la vendita a bordo dei titoli di viaggio senza l'applicazione del sovrapprezzo, salvo che non vi sia altra possibilità di acquisto.
 8. Il Gestore è tenuto a effettuare il controllo dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi oltre ad avere l'obbligo di comunicare all'utenza l'articolazione e il funzionamento del sistema tariffario perlomeno attraverso la Carta della Mobilità di cui all'art. 15, il sito internet aziendale di cui all'art. 16 e con appositi avvisi e prospetti riepilogativi presso le biglietterie aziendali, le autostazioni e le fermate corrispondenti ai nodi di interscambio.
 9. Il Gestore è tenuto a garantire il trasporto dei viaggiatori in possesso di titoli di gratuità e agevolazioni tariffarie secondo quanto disposto dalla normativa regionale vigente.
 10. Il Gestore ha l'obbligo di riconoscere la validità degli abbonamenti annuali emessi al 31 dicembre 2019 fino alla scadenza originariamente prevista da tali abbonamenti.

ART. 14 - Valorizzazione commerciale

1. Il Gestore ha facoltà di procedere alla valorizzazione commerciale dei beni utilizzati per lo svolgimento del servizio, quali infrastrutture di rete, impianti e parco mezzi, paline e pensiline,



documenti di viaggio e sito internet. Al Gestore competono i ricavi che da tale attività dovessero derivare.

2. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa e dai decreti attuativi regionali vigenti, la pubblicità sui mezzi è ammessa con limitazioni e non potrà coprire le fasce perimetrali di identificazione e laterali di delineazione (fascia verde e fascia rifrangente) che potranno comunque essere collocate sui "tegoli" superiori del veicolo purché ben visibili.

ART. 15 - Qualità dei servizi e carta della mobilità

1. Il Gestore è tenuto a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela, con particolare riguardo agli aspetti dell'informazione, della sicurezza, della pulizia, della puntualità, della regolarità e del comfort, e a intraprendere azioni finalizzate a elevare con continuità i livelli nel tempo. Il Gestore, a questo fine, oltre a quanto previsto nel seguito del presente articolo, si dota del sistema di monitoraggio della qualità erogata, nei termini e in coerenza con le procedure già consolidate nel corso dell'esecuzione del Contratto di servizio.
2. Il Gestore esercisce i servizi affidati nel rispetto degli standard minimi di qualità attuali, in coerenza con gli obiettivi dell'Ente affidante di migliorare l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi.
3. Il Gestore si dota di un sistema per la rilevazione della qualità percepita dall'utenza, inteso a verificare e individuare i necessari od opportuni adeguamenti del servizio e degli standard qualitativi di erogazione dello stesso. A tal fine il Gestore è tenuto:
 - a. ad avvalersi di una società terza, non controllata, specializzata e di riconosciuta esperienza e professionalità, per le attività di rilevazione ed elaborazione dei risultati;
 - b. a effettuare almeno una indagine per ogni anno di durata dell'efficacia del presente Atto, in periodi di effettuazione del servizio significativi dal punto di vista della domanda servita;
 - c. a sottoporre le specifiche tecniche di effettuazione delle indagini all'Ente affidante per un previo parere.
4. La valutazione del rispetto degli standard minimi di qualità sarà effettuata sulla base:
 - a. dei risultati del sistema di monitoraggio della qualità erogata del Gestore;
 - b. dell'esito delle ispezioni e delle verifiche campionarie promosse dell'Ente affidante, secondo quanto previsto dall'art. 24;
 - c. delle segnalazioni e dei reclami dell'utenza inoltrati al Gestore e/o all'Ente affidante.

La valutazione dell'adeguatezza complessiva del servizio rispetto alle esigenze della clientela sarà effettuata tenendo anche conto dei risultati, in termini di indici di soddisfazione e del livello percentuale di utenti soddisfatti, rilevati attraverso l'indagine, o le indagini se più d'una, effettuata ai sensi del precedente comma 3.

2. Il mancato rispetto degli standard minimi di qualità comporta l'applicazione delle penali definite al successivo art. 22.
3. Il miglioramento degli standard minimi e degli indici di soddisfazione del cliente saranno adottati quale riferimento per l'applicazione dei premi ai sensi di quanto previsto al successivo art. 23.



4. La Carta della Mobilità viene redatta dal Gestore tenuto conto dei requisiti minimi di legge.
8. Il Gestore è tenuto ad aggiornare tale Carta della Mobilità entro 2 mesi dalla data di spedizione del presente Atto e a procedere ad ulteriore aggiornamento della Carta alla data del 31 dicembre 2020 e, in ogni caso, con cadenza annuale, sulla base dei risultati raggiunti nel precedente anno solare, trasmettendola all'Ente affidante entro 90 giorni dal termine dell'anno solare di riferimento in ottemperanza alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994 e del successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30/12/1998.
9. Anche ai fini di cui al precedente comma, Il Gestore si impegna a monitorare gli standard di qualità previsti dalla Carta della Mobilità e ad avviare le azioni di propria competenza finalizzate al miglioramento del livello di soddisfazione degli utenti. La Carta definisce gli standard di servizio da garantire all'utenza e costituisce il documento principale per l'attività di sviluppo e monitoraggio della qualità erogata.
10. I costi connessi al monitoraggio della Carta della Mobilità sono a carico del Gestore.
11. I contenuti e gli impegni previsti nella Carta della Mobilità devono essere coerenti con quanto previsto nel presente Atto e conformi agli obblighi ivi imposti. Il Gestore riserverà all'Ente affidante una pagina della Carta suddetta, che l'Ente ha facoltà di utilizzare per proprie comunicazioni e informazioni all'utenza.
12. La Carta della Mobilità è pubblicata in forma integrale nel sito internet aziendale e resa disponibile al pubblico perlomeno presso le biglietterie delle autostazioni, l'Ufficio informazioni e per estratto presso le rivendite dei nodi di interscambio. La relativa diffusione è in ogni caso a carico del Gestore il quale, per estratto e su richiesta, è tenuto a rendere disponibili copie della stessa Carta in un formato consultabile dai non vedenti. Il Gestore, nel momento dell'uscita della Carta della Mobilità, provvederà a realizzare una campagna di comunicazione per la migliore possibile conoscenza di tale strumento da parte della clientela.
13. L'Ente affidante, direttamente o tramite personale abilitato per legge o società terze, può in ogni momento effettuare verifiche e controlli atti ad accertare l'effettivo svolgimento del servizio secondo gli standard qualitativi del servizio nonché il puntuale rispetto delle norme e delle prescrizioni. Il Gestore fornirà la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati. Per l'effettuazione delle suddette verifiche il Gestore concede la libera circolazione sui mezzi impiegati per l'effettuazione del servizio al personale autorizzato dall'Ente affidante, munito di apposito cartellino di identificazione.

ART. 16 - Informazioni all'utenza

1. Il Gestore è tenuto a garantire l'informazione all'utenza con costanza e regolarità, attraverso almeno le modalità seguenti:
 - a. pubblicazione per singola linea o per gruppi di linea di area omogenea, del prospetto degli orari (comprensivi del calendario dei fermi del servizio) e delle eventuali variazioni intervenute ai sensi del successivo comma 4, da mettersi in distribuzione gratuita presso i punti vendita più prossimi alle linee stesse. Il libretto degli orari, unitamente ai prospetti per singola linea o per gruppi di linea di area omogenea, dovranno essere disponibili presso le biglietterie, le autostazioni e i principali nodi di interscambio. Prospetto e libretto degli orari dovranno segnalare le corse effettuate con mezzi accessibili alle persone a ridotta capacità motoria;



- b. indicazione ad ogni fermata, appositamente contrassegnata secondo quanto previsto dal codice della strada, per ogni linea in transito, del codice e della denominazione della linea, dell' esercente il servizio, degli orari vigenti nonché delle coincidenze con le principali linee effettuabili lungo il percorso e delle corse effettuate con mezzi accessibili alle persone a ridotta capacità motoria. L'individuazione delle corse dedicate sarà fatta in collaborazione con le associazioni di riferimento e cercando di soddisfare le esigenze manifestate. Inoltre, ad ogni fermata, dovranno essere indicate le rivendite di titoli più vicine, con specificazione dell'ubicazione, dei giorni e degli orari di chiusura e del numero telefonico (verde) del call center;
- c. esposizione presso le autostazioni/stazioni/nodi di interscambio della pianta della rete integrata del trasporto pubblico, dietro consegna da parte dell'Ente affidante dell'esecutivo di stampa. L'Ente affidante si riserva di chiedere al Gestore la progettazione grafica e la stampa della pianta relativa alla sottorete servita;
- d. individuazione, all'interno della propria struttura organizzativa, di appositi Uffici, con funzioni anche di call center, operativi nei giorni e secondo gli orari di apertura giornalieri di seguito riportati in relazione alle singole tipologie di servizi all'utenza, contattabili nelle modalità ivi precisate:
- Ufficio informazioni (per orari, tariffe, rivendite e per facilitare l'accesso al servizio ai portatori di handicap, prevedendo anche la possibilità di prenotazione della corsa in modalità telefonica e via e-mail): tramite Numero Verde, sito internet aziendale, tutti i giorni della settimana, dalle ore 08:00 alle ore 18:00;
 - Ufficio informazioni (per oggetti smarriti): tramite Numero Verde, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 18:00;
 - Ufficio Rapporti con la Clientela (per raccogliere reclami, proposte, segnalazioni e suggerimenti): tramite Numero Verde e fax, sito internet aziendale, via e-mail e presso l'ufficio medesimo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30;
 - Ufficio Sinistri (per risarcimento danni per responsabilità civile): tramite numero a pagamento e fax e presso l'ufficio medesimo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30;
 - Ufficio Rapporti con la Clientela (per rimborso in caso di servizi non effettuati o irregolari): tramite Numero Verde e fax e presso l'ufficio medesimo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30;
- e. realizzazione di un sito Internet aziendale che soddisfi i seguenti contenuti informativi minimi: titoli di viaggio, tipologie e tariffe, orari dei servizi e relativi aggiornamenti, strumenti per la ricerca di itinerario, operatività del call center, informazioni on line su situazioni di emergenza modificative del servizio, Carta della Mobilità in versione integrale, con uno specifico rinvio alle modalità di reclamo, indennizzo e rimborso e a quelle di inoltro di commenti e osservazioni da parte dell'utenza, elenco delle rivendite autorizzate, servizi di coincidenza (principali e obbligatori), numeri telefonici aziendali e altre informazioni utili per l'utenza;
- f. il sito Internet di cui sopra dovrà prevedere links al sito dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Bergamo e della Regione Lombardia nonché un indirizzo e-



- mail e un apposito spazio per la richiesta di informazioni e l'inoltro di segnalazioni di reclami;
- g. distribuzione al pubblico di: uno schema sintetico della rete, in un formato tascabile adatto al portatili di viaggio, un pieghevole con presentazione delle tariffe e delle condizioni di viaggio, orari tascabili per linea (da distribuire anche sugli autobus), brochure sintetica di presentazione del Gestore e degli impegni assunti nei confronti della propria clientela (estratto della Carta di mobilità, per gli anni seguenti al primo, contenente la sintesi dell'indagine di customer satisfaction, un confronto tra gli impegni presi l'anno precedente e i risultati ottenuti nonché i nuovi impegni per l'anno in corso);
 - h. in visione a bordo dell'autobus: indicazioni della linea e dell'itinerario chiaramente leggibile dall'esterno del veicolo, affissione delle condizioni generali di viaggio;
 - i. in visione alle fermate: schema della linea con evidenziati i punti di interscambio con altre linee o con altre modalità di trasporto;
 - j. in visione alle fermate dotate di pensilina: pianta della rete corredata da una sezione ingrandita della zona in cui è situata la fermata, con lo scopo di individuare in modo chiaro le fermate delle altre linee e la localizzazione delle rivendite più vicine, tabelle delle tariffe e delle norme generali di viaggio;
 - k. campagna media, per l'introduzione di prodotti tariffari o servizi specifici.
3. Il Gestore è tenuto a trasmettere all'Ente affidante, secondo le disposizioni relative al sistema di monitoraggio di cui all'art. 24, ogni dato richiesto dallo stesso Ente in relazione agli standard di qualità dell'informazione all'utenza.
4. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario invernale a quello estivo e viceversa, il Gestore dovrà garantire l'informazione all'utenza a partire almeno dai 15 giorni antecedenti e sino all'entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio. Tale obbligo e le relative modalità di informazione sono da applicarsi anche in relazione alla comunicazione all'utenza del calendario delle sospensioni o riduzioni del servizio individuate dall'Ente affidante e di cui al Programma di Esercizio approvato.
5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce violazione degli standard di qualità del servizio e comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 22

ART. 17 - Ulteriori obblighi del Gestore

- 1. Il Gestore eroga i servizi, oggetto del Programma d'esercizio, sulla base di percorsi e fermate idonee ai fini della sicurezza, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa regionale. Il Gestore, in caso di modifiche o variazioni del percorso delle linee nonché dell'ubicazione delle fermate, dovrà ottenere, prima di attivarne l'esercizio, il riconoscimento della idoneità ai sensi della normativa vigente, al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada.
- 2. Il Gestore è tenuto a segnalare all'Ente affidante, entro le 12 ore lavorative successive (48 ore in caso di scioperi) e in forma scritta (con mail o pec), le corse programmate non effettuate in tutto o in parte, elencandole in forma analitica nonché raggruppata per linea e per singola causale di non effettuazione.



3. Sono a carico del Gestore gli interventi di manutenzione per il mantenimento in perfetto stato di efficienza dei beni di cui all'Art.10 ed in generale delle reti, infrastrutture ed impianti (ivi compresi i depositi) impiegati per lo svolgimento del servizio, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.
4. Il Gestore è tenuto ad adempiere agli eventuali obblighi che possano intervenire a seguito di norme di legge o regolamentari di nuova emanazione e a quelli derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto dell'affidamento, a porre in essere, con la massima diligenza, tutte le attività necessarie per ottenere le autorizzazioni e le licenze di autorità pubblica richieste per l'esercizio.
5. Il Gestore è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, in particolare deve provvedere:
 - a. al mantenimento in perfetto stato di efficienza delle paline e degli espositori degli orari;
 - b. all'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la sicurezza degli utenti;
 - c. all'adozione di un sistema di monitoraggio che soddisfi i requisiti e le esigenze conoscitive dell'Ente affidante ed alla trasmissione allo stesso Ente delle informazioni secondo le periodicità, gli schemi e gli standard concordati.
6. Il Gestore, anche ai fini del comma precedente e per agevolare le comunicazioni con l'Ente affidante, la richiesta di autorizzazioni e, in generale, la trasmissione di qualunque dato e informazione inerente all'esercizio del servizio e al monitoraggio dello stesso, è altresì obbligato ad adottare standard informatici compatibili con quelli in uso presso l'Ente affidante, con particolare riguardo al sistema informativo di cui lo stesso si è dotato, e a utilizzare i supporti informatici dallo stesso eventualmente predisposti ai fini suddetti.
7. Il Gestore deve trasmettere all'Ente affidante con cadenza mensile, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, apposita autocertificazione attestante l'assolvimento dei versamenti contributivi previdenziali e assicurativi unitamente ai documenti previsti dal sistema di monitoraggio ed alla rendicontazione delle percorrenze di cui all'art. 5, comma 4.

ART. 18 - Obblighi del gestore in relazione alla scadenza del periodo di efficacia delle condizioni

1. Il Gestore è tenuto a presentare a richiesta dell'Ente affidante, almeno 6 mesi prima della scadenza del periodo di efficacia delle condizioni di cui al presente Atto:
 - a. l'elenco del parco finanziato con le modalità di cui all'art. 12, con l'indicazione delle modalità preferite per il trasferimento al nuovo Affidatario e del relativo valore, le quali saranno comunque oggetto di verifica e valutazione da parte dell'Ente Affidante;
 - b. l'elenco delle altre dotazioni strumentali all'esercizio del servizio, con l'indicazione del titolo, della proprietà se diversa da quella del Gestore, delle contribuzioni pubbliche statali, comunitarie, regionali o di Enti locali fruite ai fini dell'acquisizione delle stesse, con indicazione del valore delle stesse non già ammortizzato e delle modalità preferite per il trasferimento al nuovo affidatario, le quali saranno comunque oggetto di verifica e di valutazione da parte dell'Ente Affidante;
 - c. l'elenco del personale dipendente non dirigente preposto alla Sottorete oggetto di esercizio da trasferire al nuovo Aggiudicatario, suddiviso per tipo di contratto, qualifica e costo complessivo;



- d. i dati relativi alle convenzioni in essere con altri Enti o Imprese per i servizi di trasporto di cui al presente affidamento, con l'indicazione degli oneri gravanti sul nuovo Aggiudicatario;
 - e. i beni di proprietà per i quali non sussista l'obbligo di trasferimento e che intenda mettere a disposizione.
2. In caso di mancata trasmissione degli elenchi di cui al presente articolo, l'Ente affidante sospende l'erogazione della compensazione per l'intero periodo di ritardo nella trasmissione. Qualora il ritardo si protragga per oltre 45 giorni, ferma restando la sospensione dei pagamenti, la compensazione sospesa sarà introitata dall'Ente affidante a titolo di penale, salva in ogni caso ogni azione a tutela in sede civile, penale e amministrativa.
 3. Il Gestore è tenuto inoltre a presentare all'Ente affidante, almeno 60 giorni prima della scadenza dell'efficacia delle condizioni di cui al presente Atto l'elenco nominativo del personale di cui al comma 1 lett. c).

ART. 19 - Garanzie finanziarie

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni e degli obblighi imposti, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, il Gestore ha costituito, nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente una cauzione di **Euro ...** pari al X% della compensazione annua. Resta salvo e impregiudicato ogni diritto dell'Ente affidante al risarcimento dell'ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.
2. La mancata costituzione della cauzione comporta il pagamento di una penale pari all'importo totale della stessa, oltre al risarcimento del danno subito.
3. Le garanzie bancarie e le polizze assicurative devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'Istituto garante. Le cauzioni in forma di garanzia bancaria ovvero di polizza assicurativa dovranno essere prestate incondizionatamente con clausola di pagamento a prima richiesta entro 15 giorni, prevedendo tra le condizioni in particolare la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del garantito e alla possibilità di opporre eccezioni. L'Istituto garante dovrà espressamente dichiarare:
 - a) di avere preso visione del presente Atto, dei suoi allegati e degli atti nello stesso richiamati;
 - b) di obbligarsi a versare, presso la Tesoreria dell'Ente affidante, senza ritardi né eccezioni, la somma garantita o la minor somma;
 - c) di considerare valida la garanzia, salvo quanto previsto al successivo comma 4, fino al completo esaurimento del rapporto e per i 6 mesi successivi alla scadenza dell'efficacia delle condizioni di cui al presente Atto.
4. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, il Gestore ha l'obbligo di reintegrare la cauzione sino all'importo convenuto entro il termine di giorni 15. La ritardata reintegrazione, ai sensi dell'art. 22, comporterà l'applicazione di una penale pari all'importo oggetto della ritardata reintegrazione.
5. La cauzione è svincolata ed è restituita al contraente dopo la scadenza dell'efficacia del presente Atto impositivo e in seguito al rilascio di una dichiarazione liberatoria dell'Ente affidante che attesti il regolare adempimento degli obblighi oggetto dell'imposizione.



ART. 20 - Assicurazioni

1. Il Gestore è tenuto ad avere in essere, sin dal primo giorno di efficacia del presente Atto, tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, nei termini e alle condizioni ivi prescritti, con copertura decorrente dall'avvio del servizio e per tutta la sua durata.
2. Dell'assolvimento dell'obbligo assicurativo di cui al precedente comma 1, il Gestore è tenuto, per ciascun anno di efficacia delle condizioni di cui al presente Atto, a dare prova all'Ente affidante mediante presentazione di apposita autocertificazione;
3. E' a carico esclusivo del Gestore ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a cose o persone, ancorché involontariamente o per fatti dolosi commessi da persone delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del c.c., nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo e a tal uopo il Gestore è tenuto a manlevare e garantire l'Ente affidante da ogni pretesa o domanda che dovesse esser proposta a tale titolo nei suoi confronti.
4. L'Ente affidante si riserva di chiedere al Gestore, in qualunque momento, la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi nonché l'adeguamento dei massimali assicurativi laddove gli stessi non siano giudicati congrui.

ART. 21 - Subaffidamento

1. Il Gestore, ha facoltà di mantenere i subaffidamenti a terzi vettori già avviati nel periodo di vigenza del precedente contratto di servizio, per una quota del servizio, con il limite massimo del 25% delle vetture-km-anno del Programma di Esercizio, purché i soggetti subaffidatari siano, nel momento attuale, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada (DM 448/91) .
2. È vietata la cessione del contratto. L'esecuzione delle prestazioni subaffidate ai sensi del punto precedente non può formare oggetto di ulteriore subaffidamento. Il subaffidamento decade alla cessazione dell'affidamento dei servizi oggetto del presente Contratto.
2. Il Gestore, al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, allega alla propria richiesta informazioni sull'impresa subaffidataria prescelta, certificando la sussistenza dei requisiti di idoneità giuridico - morale, argomentando circa la capacità professionale e finanziaria della stessa di assolvere alla prestazione che intende subaffidare, specificando le condizioni contrattuali previste per regolare l'esercizio e garantire gli standard qualitativi indicati nel presente Atto e nei rispettivi allegati e il rispetto delle tariffe.
3. Il subaffidamento dei servizi di cui al comma 1 deve essere regolato con apposito contratto, da depositare presso l'Ente affidante entro 15 giorni prima dalla data di spedizione del presente Atto, indicante la quota del programma di esercizio da subaffidare, con indicazione delle linee/corse oggetto del subaffidamento. L'Ente affidante, sulla base delle indicazioni contenute nel Contratto di subaffidamento, rilascerà ai subaffidatari il nulla osta per l'immatricolazione e/o la conferma del titolo a circolare dei mezzi utilizzati.
4. Il Gestore conserva in ogni caso la titolarità e la responsabilità del servizio, sia nei confronti dell'Ente affidante sia nei confronti dell'utenza. Il subaffidamento decade comunque alla cessazione dell'affidamento dei servizi oggetto del presente Atto.
5. Il Gestore dà atto che le imprese subaffidatarie applicano per le singole tipologie di trasporto interessate dal subaffidamento i rispettivi contratti collettivi di lavoro loro applicabili come



sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria.

6. Il Gestore è tenuto a comunicare all'Ente affidante le eventuali variazioni della quota del programma di esercizio subaffidato e delle condizioni previste per il subaffidamento.
7. L'Ente affidante non provvederà al pagamento diretto dei subaffidatari. Il Gestore, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, è tenuto a comprovare l'avvenuto pagamento ai subaffidatari del corrispettivo loro dovuto in base al contratto di subaffidamento e la regolarità contributiva ai fini previdenziali e assicurativi.

PARTE TERZA - OBIETTIVI, INCENTIVI E SISTEMA DI MONITORAGGIO

ART. 22 - PENALI

1. A eccezione dei casi di decadenza dell'affidamento di cui all'art. 27 e fermo restando il diritto al rimborso degli eventuali maggiori oneri sostenuti e al risarcimento del danno eventualmente subito, qualora l'Ente affidante accerti, da parte del Gestore, il ritardo, l'inadempimento, l'inesattezza o la violazione rispetto a quanto stabilito nel presente Atto, provvederà a diffidare il Gestore, con comunicazione scritta a mezzo PEC, assegnando un termine massimo di 15 giorni per fornire spiegazioni e/o per eventualmente adempiere. Decorso inutilmente tale termine, fermo restando l'obbligo del Gestore di adempiere a quanto indicato nel provvedimento di diffida e salva la decadenza dell'affidamento, saranno applicate nei confronti dello stesso le penali di cui all'allegato, secondo le modalità ivi disciplinate, il cui importo complessivo non potrà comunque superare su base annua la percentuale del 10% della comensazione annua dovuta.
2. Le penali per il mancato rispetto degli standard minimi di qualità e degli obblighi imposti con il presente Atto sono quantificate sulla base dei riscontri mensili e conguagliate annualmente, in dipendenza dei dati rilevati nell'ambito delle verifiche condotte dall'Ente affidante e delle rilevazioni della qualità erogata effettuate dal Gestore, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 24.
3. Le penali di cui al presente articolo non si applicano qualora il mancato rispetto degli standard del servizio sia stato determinato da comprovato comportamento illecito del personale, perseguito ai sensi di legge, senza alcuna responsabilità del Gestore.
4. Le penali non si applicano, del pari, nel caso in cui il mancato rispetto degli standard del servizio sia stato determinato da comprovata impossibilità, per il Gestore, di perseguirli per motivate e comprovate ragioni connesse al periodo transitorio in vista del nuovo affidamento, condivise dall'Ente Affidante.

ART. 23 - PREMI

1. In considerazione degli obiettivi dell'Ente affidante di miglioramento dell'efficacia e della qualità del servizio percepita dall'utenza, il Gestore si impegna ad incrementare gli indicatori di seguito riportati, scelti con lo scopo di migliorare i seguenti parametri di offerta, i cui dati base e obiettivo di riferimento e le relative modalità di calcolo saranno preventivamente definiti annualmente in sede di Comitato Tecnico, scelti con lo scopo di migliorare i seguenti parametri di offerta:



- passeggeri trasportati in relazione all'offerta prodotta;
 - qualità percepita come da indagine di *customer satisfaction*, da rilevarsi secondo le modalità di cui all'art. 15;
 - efficienza ed economicità del servizio;
 - livello di applicazione dell'integrazione tariffaria;
 - parametri di controllo dell'evasione.
2. L'Ente affidante determina i premi di cui al presente articolo in ragione del livello di raggiungimento dei suddetti obiettivi, secondo le condizioni, il valore dei premi e il metodo di calcolo previsti, in relazione a ogni singola fattispecie. Il risultato conseguito in relazione a ogni singolo indicatore di riferimento è espresso in termini percentuali, con arrotondamento alla seconda cifra decimale più prossima.
 3. Il premio è valutato e applicato su base annua e non potrà superare il valore massimo complessivo di **Euro X** (IVA 10% inclusa).
 4. L'Ente affidante liquida l'eventuale premio in sede di conguaglio annuo della comensazione dovuta, secondo quanto previsto all'art. 5 comma 6.

ART. 24 - Sistema di monitoraggio, documenti e informazioni

1. Il Gestore, adottando standard informatici compatibili con quelli in uso presso l'Ente affidante, è tenuto a presentare all'Ente stesso - in formato digitale - i Rapporti periodici, le comunicazioni e la documentazione relative allo svolgimento del servizio e, in particolare, alle attività di monitoraggio previste nel presente Atto e dall'applicativo regionale di monitoraggio "Muoversi".
2. Il Gestore si impegna a predisporre i Rapporti periodici, di cui al precedente comma, secondo la seguente tempistica:
 - Rapporti mensili = entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese per l'esercizio relativo al mese precedente;
 - Rapporto annuale = entro e non oltre il 25 maggio di ogni anno per l'esercizio relativo all'anno precedente.I rapporti periodici, unitamente alle attività di monitoraggio esperite dell'Ente affidante ai sensi del presente articolo e dell'art. 15, costituiscono i documenti di consuntivazione dei dati e di valutazione del servizio offerto, della qualità erogata e dei risultati di esercizio raggiunti. Tali Rapporti sono redatti dal Gestore del servizio in regime di autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante, in conformità con le modalità di rilevazione, il formato e gli standard consolidati e di cui al sistema di Monitoraggio regionale denominato "Muoversi".
3. I Rapporti di cui al comma 2 svolgono la funzione di strumento di base per la valutazione da parte dell'Ente affidante del rispetto degli standard qualitativi del servizio.
4. Il Gestore è tenuto a redigere i rapporti periodici e quello annuale per ognuno degli anni di efficacia delle condizioni di cui al presente atto e a presentarli termini su indicati. L'Ente affidante, sulla base delle risultanze dei rapporti nonché delle attività ispettive e di indagine previste nel presente Atto, si riserva di individuare, d'intesa con il Gestore, eventuali azioni correttive e le relative modalità di applicazione.
5. Al fine di accertare il rispetto degli standard minimi di qualità del servizio, l'efficienza e lo stato di manutenzione degli impianti e dei mezzi e il rispetto degli standard qualitativi del



- servizio, l'Ente affidante si riserva la facoltà di effettuare ispezioni, eventualmente accompagnato dal personale del Gestore e di partecipare alle eventuali inchieste tecniche.
5. L'Ente affidante si riserva di effettuare verifiche e ispezioni sia a seguito di singole segnalazioni sia su base campionaria. La quantificazione delle eventuali penali di cui all'art. 22, in corrispondenza di ogni singola fattispecie, e le relative procedure di accertamento delle penali stesse sono descritti nel citato allegato.
 6. Il Gestore si impegna a trasmettere un documento di presentazione dei risultati delle rilevazioni della qualità percepita e delle indagini sui passeggeri trasportati, di cui agli art. 15 e 23, e a trasmettere tali documenti quali allegati al Rapporto annuale da consegnare entro il 25 maggio di ogni anno.
 7. Il Gestore è tenuto a presentare su base mensile, contestualmente alle fatture e comunque entro i 10 giorni successivi alla fine del mese di riferimento, un rapporto di rendicontazione articolato nei termini seguenti, termini che l'Ente affidante si riserva di modificare e integrare in qualunque momento in dipendenza delle proprie esigenze conoscitive:
 - percorrenze chilometriche consuntivate per singola linea e in totale;
 - statistica sulle corse non effettuate, per singola linea e causale, con riferimento perlomeno alle seguenti:
 - mancanza del personale di servizio;
 - mancanza del mezzo di previsto impiego;
 - forza maggiore (specificare); sciopero;
 - sinistro; altro (specificare);
 - rendiconto consuntivo sui ricavi tariffari e sui titoli venduti, dato complessivo e per singola tipologia;
 - copia, autenticata dal legale rappresentante, dell'assolvimento dell'obbligo relativo ai versamenti contributivi e previdenziali per il personale dipendente.
 8. L'Ente affidante si riserva di chiedere al Gestore, in corso di efficacia delle condizioni di cui al presente Atto, ulteriori informazioni e dati rispetto a quelli indicati nei Rapporti periodici sui servizi, in dipendenza di proprie esigenze informative e conoscitive e, in particolare, ai fini dell'implementazione del sistema informativo sui servizi di trasporto pubblico locale proprio e regionale.
 9. A seguito della progressiva installazione di sistemi tecnologici di bordo per la rilevazione dei dati di esercizio (AVM) e di bigliettazione elettronica di cui alla DGR X/5144/2016 ("*Bando Tecnologie*") e di bigliettazione elettronica di cui alle DGR X/1934/2014 e DGR 4140/2015 e provvedimenti conseguenti ("*Sistemi di Bigliettazione Elettronica interoperabili*"), il Gestore è tenuto a rendere disponibile all'Ente affidante l'accesso alle informazioni di dettaglio ed alle statistiche relativamente alla circolazione dei mezzi (percorrenze, ritardi/anticipi delle corse, anomalie di esercizio) e della bigliettazione elettronica (venduto, relazioni origine-destinazione,...). Al fine di valorizzare il cofinanziamento dei sistemi tecnologici erogato dalla Regione Lombardia, l'accesso alle informazioni da parte dell'Agenzia avverrà progressivamente all'attivarsi di ciascun componente del sistema, secondo un programma stabilito fra l'Ente Affidante e il Gestore che comprende l'avvio non oltre il 2020 del pieno accesso ai dati di circolazione, compatibilmente al programma di cui all'Art 12 comma 13. L'accesso alle informazioni di cui al presente punto è destinato progressivamente a certificare il sistema di monitoraggio stabilito nel presente Atto.



ART. 25 - Controlli da parte dell'Ente affidante

1. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Atto, l'Ente affidante provvede ad effettuare i controlli, mediante personale proprio o propri incaricati, sulla regolare esecuzione del servizio, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza.
2. L'Ente affidante, previa comunicazione, può verificare, mediante personale proprio o propri incaricati e con controlli a campione, la composizione del parco, il suo stato di efficienza e l'effettivo rispetto del programma di manutenzione e pulizia, può effettuare verifiche e controlli atti ad accertare l'effettivo svolgimento del servizio, nonché il puntuale rispetto delle norme e delle prescrizioni.
3. L'Ente affidante può verificare in qualsiasi momento che il personale addetto al contatto con l'utenza osservi un comportamento adeguato e rispetti quanto previsto dall'art. 11 del presente Atto.
4. Il Gestore è tenuto a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati inerenti al servizio svolto e alle esigenze conoscitive, informative e di monitoraggio dell'Ente affidante in relazione al servizio stesso, ancorché tali dati non siano già ricompresi tra quelli previsti nel presente Atto. Per l'effettuazione di tali verifiche il Gestore è tenuto a concedere la libera circolazione su tutti i mezzi di trasporto pubblico del personale autorizzato dall'Ente affidante, munito di apposito tesserino di riconoscimento.

ART. 26 - Comitato tecnico.

1. Ai fini di una più proficua gestione del servizio, si stabilisce con il presente Atto di mantenere il "Comitato tecnico" già istituito in sede contrattuale, di seguito denominato, per brevità, "Comitato", avente natura paritetica, al quale partecipano:
 - due rappresentanti dell'Ente affidante;
 - due rappresentanti del Gestore.
2. Il Comitato svolge, in particolare, le seguenti attività:
 - a) valutazioni delle varianti al servizio e di studi di fattibilità relativi a spese di investimento;
 - b) assistenza alle parti nella messa a punto del sistema di monitoraggio;
 - c) valutazioni di eventuali richieste e proposte di modifica e adeguamento dei servizi;
 - d) valutazioni circa l'eventuale revisione delle penali e dei premi;
 - e) ogni altra valutazione in ordine alla esecuzione degli obblighi e delle condizioni previsti nel presente Atto.Il Comitato, su richiesta di almeno una delle parti, produrrà appositi verbali di riunione da inoltrare all'Ente affidante e al Gestore.
3. Il Comitato può avvalersi della collaborazione e/o richiedere l'audizione di esperti in materia di mobilità e trasporto pubblico nonché di rappresentanti delle associazioni degli utenti e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello locale. Gli esperti sono nominati dal Comitato stesso; l'Ente Affidante e il Gestore concorrono in pari misura alla copertura dei relativi oneri.
4. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da soggetto nominato dall'Ente affidante.
5. La partecipazione ai lavori del Comitato non comporta riconoscimenti di compensi o gettoni di presenza.



PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27 - Decadenza e revoca dell'affidamento

1. Il Gestore è dichiarato decaduto dall'affidamento nei seguenti casi:
 - a) mancato inizio dell'esercizio nel termine stabilito;
 - b) abbandono o sospensione ingiustificata del servizio;
 - c) gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
 - d) mancata ottemperanza di norme di legge o regolamentari;
 - e) qualora il Gestore sia sottoposto a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
 - f) qualora il Gestore perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
 - g) avvenuta escussione della garanzia, in tutto o in parte, qualora il Gestore non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 30 giorni;
 - h) in tutti i casi di esito positivo delle comunicazioni ed informative antimafia della competente Prefettura.
2. In caso di decadenza dall'affidamento nei casi indicati ai precedenti commi 1 e 2 è escluso qualsiasi indennizzo a favore del Gestore, il quale dovrà risarcire l'Ente affidante in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere per il riaffidamento del servizio a un diverso Gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti.
3. L'Ente affidante ha facoltà di revocare l'affidamento con atto motivato, nei seguenti casi:
 - a) modifiche o revisione sostanziale dell'organizzazione dei servizi o di parte di essi;
 - b) nei casi in cui venga meno l'interesse pubblico, o siano sorte nuove e preponderanti esigenze di interesse pubblico;
 - c) qualora il servizio di trasporto risulti inadeguato, per estensione o intensità alle sopravvenute esigenze dell'utenza;
 - d) qualora siano venute meno le esigenze pubbliche definite dagli strumenti di programmazione, in seguito ad avvenuta modifica degli stessi;
 - e) in tutti i casi in cui siano sorte nuove, diverse e preponderanti esigenze di interesse pubblico e, comunque, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
4. In caso di revoca dell'affidamento l'Ente affidante può riconoscere un indennizzo al Gestore. Lo stesso Gestore è comunque tenuto al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo affidatario.

ART. 28 - Definizione delle controversie

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti saranno deferite ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati uno per ciascuna parte ed il terzo, il quale avrà la funzione di presidente del collegio arbitrale, in mancanza di accordo tra le parti, dal Presidente del Tribunale di Bergamo. Il collegio arbitrale deciderà secondo le disposizioni di cui agli articoli 810 e ss. del Codice di Procedura Civile. Il Gestore è tenuto comunque, anche in caso di contestazione, ad uniformarsi alle disposizioni dell'Ente affidante senza sospendere la regolare esecuzione del servizio e senza nulla poter opporre.



2. Il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto ed inappellabilmente entro 90 giorni dalla data della sua costituzione.
3. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del servizio a norma del presente Atto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dallo stesso, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione delle prestazioni.
4. La mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 4 è causa di decadenza dall'affidamento, con conseguente applicazione del precedente art. 28.

ART. 29 - Clausole finali

1. Sono ad esclusivo carico del Gestore tutte le spese riguardanti il presente atto, compresi bolli, eventuali diritti di segreteria ed eventuali imposte.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Atto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.

Allegati

Costituiscono parte integrante del presente Atto i seguenti allegati:

1. Standard di qualità e penali



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**Oggetto: Prosecuzione del servizio di trasporto pubblico locale
Sottorete Est, Sottorete Ovest e Sottorete Sud
Periodo gennaio 2020 - dicembre 2021**

Il sottoscritto Direttore attesta la regolarità contabile e l'esistenza della copertura finanziaria degli impegni assunti con l'atto in oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Bergamo, 19/12/2019

Il Direttore

f.to Ing. Emilio Grassi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR
445/2000 e del D.lgs 82/2005 e norme collegate*

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata a partire dal 19/12/2019 in copia sull'Albo on line nel sito web dell'Agenzia (www.agenziatplbergamo.it) per quindici giorni consecutivi.

Bergamo, 19/12/2019

Il Direttore

f.to Ing. Emilio Grassi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR
445/2000 e del D.lgs 82/2005 e norme collegate*